Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 187 del 26 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 26 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **910**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione delle ceste di vimini della provincia di Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **911**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **912**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica, dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **913**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei garzoni di campagna della provincia di Novara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **914**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **915**.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Bologna, Perugia e Rieti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 910.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione delle ceste di vimini della provincia di Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo 10 aprile 1959, e relativa tabella, per i lavoratori addetti alla fabbricazione delle ceste di vimini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno e Affini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Pistoia, lo accordo collettivo 10 aprile 1959, relativo ai lavoratori addetti alla fabbricazione delle ceste di vimini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione delle ceste di vimini della provincia di Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 50. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 10 APRILE 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA FABBRICAZIONE DELLE CESTE DI VIMINI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Oggi 10 aprile 1959, presso la sede della Associazione Industriali,

fra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, in persona dei rappresentanti del Gruppo Cestai sigg. *Barni Guglielmo, Barni Giovanni* e *Criachi Antenore*, assistiti dal dott. *Francesco Bartoletti*, da una parte

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI LEGNO E AFFINI, in persona del suo Segretario provinciale sig. *Ivo Sensi;*

Affermata la necessità di applicare alla categoria dei fabbricanti di ceste di vimini il contratto di lavoro degli addetti alla lavorazione del legno, si è concordato di procedere alla modifica dell'accordo 12 novembre 1953 e, pertanto,

si conviene

1. Ferma restando la suddivisione delle ceste, a seconda della loro grandezza, in tre gruppi, vengono stabilite le seguenti tariffe di cottimo pieno per gli addetti alla lavorazione delle ceste di vimini:

GRUPPI	Cestai	Cappellonaie a corda	Cappellonaie a treccia
1° *Gruppo*:			
per damigiane da lt. 40 a lt. 65	98,33	48,10	35,70
2° *Gruppo*:			
per damigiane da lt. 20 a lt. 38	77,60	37,75	23,30
3° *Gruppo*:			
per damigiane da lt. 5 a lt. 17	62,10	33,60	20,20
La retribuzione da corrispondere anche ai cestai durante la prestazione di lavoro per manovalanza è stabilita in lire	147,25	125,12	125,12

2. L'erogazione del trattamento dovuto per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali nonchè per indennità di licenziamento, sarà effettuata mediante la corresponsione delle maggiorazioni di cui appresso da pagarsi unitamente al salario:

del 18 % (diciotto per cento) per quanto ai lavoratori spetta a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività nazionali e festività infrasettimanali;

del 2 % (due per cento) per quanto ai lavoratori spetta a titolo di indennità di licenziamento.

Cosicchè le somme che effettivamente saranno corrisposte per ogni pezzo prodotto risulteranno le seguenti:

GRUPPI	Cestai	Cappellonaie a corda	Cappellonaie a treccia
1° Gruppo	118 —	57,70	42,80
2° Gruppo	93,15	45,30	27,95
3° Gruppo	74,50	40,30	24,20
Manovalanza	176,70	150,15	150,15

3. Le suddette retribuzioni, che sono comprensive dell'indennità di cottimo quando dovuta e dell'indennità di caropane, saranno da oggi soggette alle variazioni conseguenti all'applicazione degli Accordi Interconfederali 21 marzo 1951 e 15 gennaio 1957 sulla indennità di contingenza per quanto si riferisce agli scatti futuri.

4. Il presente accordo, con il quale le parti intendono di aver definito ogni attuale pendenza e controversia relativa alla retribuzione degli operai e cestai (vimini), entra in vigore con effetto dal 1° aprile 1959 ed avrà validità per un anno salvo conferma in mancanza di disdetta.

5. Si dà atto, agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali, che le retribuzioni stabilite nel presente accordo debbono intendersi suddivise nel modo che segue:

GRUPPI	Retribuzione	MAGGIORAZIONE 18 %				Indennità licenziamento 2 %	Totale
		Gratifica natalizia 8,50 %	Ferie 4,10 %	Festività			
				Nazionali 1,40 %	Infrasettim. 4 %		
Cestai:							
1° Gruppo: pezzo	98,33	8,35	4,05	1,37	3,93	1,97	118 —
2° Gruppo: pezzo	77,60	6,60	3,20	1,10	3,10	1,55	93,15
3° Gruppo: pezzo .	62,10	5,27	2,54	0,87	2,48	1,24	74,50
Cappellonaie: (corda)							
1° Gruppo: pezzo	48,10	4,08	1,97	0,67	1,92	0,96	57,70
2° Gruppo: pezzo	37,75	3,20	1,56	0,53	1,51	0,75	45,30
3° Gruppo: pezzo	33,60	2,85	1,37	0,47	1,34	0,67	40,30
Cappellonaie: (a treccia)							
1° Gruppo: pezzo	35,70	3,03	1,45	0,50	1,42	0,70	42,80
2° Gruppo: pezzo .	23,30	1,98	0,95	0,32	0,94	0,46	27,95
3° Gruppo: pezzo	20,20	1,70	0,82	0,28	0,80	0,40	24,20
Manovalanza:							
Uomini.	147,25	12,51	6,05	2,06	5,89	2,94	176,70
Donne	125,12	10,63	5,15	1,75	5 —	2,50	150,15

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 911.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Addetti Aziende Commerciali ed Affini - U.I.L. -, ed, in pari data, tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Verona, in data 8 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regola i da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 49. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il giorno 1° ottobre 1959 nella sede dell'Associazione Commercianti

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Verona, rappresentata dal suo presidente *Ambrosi* gr. ufficiale *Giuseppe* assistito dalla Commissione Sindacale presieduta dal marchese *Carloiti* dott. *Antonio* e composta dai sigg. *Bellinghieri* cav. *Filippo, Cesari* dottor *Renzo, Gaspari* comm. *Giovanni, Massi* cav. *Mario, Sottocasa* cav. *Achille* e *Zanini Ovidio* assistita dal funzionario addetto all'Ufficio Sindacale sig. *Mantovanelli Nilo*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Avanzini Giovanni;* la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Guerreschi Danilo;*

la Federazione Provinciale Addetti Aziende Commerciali ed Affini (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Trapani Arturo;*

è stato stipulato il presente accordo da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Verona:

Il giorno 1° ottobre 1959 in Verona presso la sede dell'Associazione Commercianti

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Verona rappresentata dal suo presidente *Ambrosi* gr. ufficiale *Giuseppe*

e

l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal prof. *Piero Gunnella*

è stato siglato, in separata sede, l'accordo economico da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Verona che si allega in copia.

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1959 in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio gli stipendi ed i salari minimi al lordo di R.M. e delle ritenute di legge per il personale sono fissati nelle misure previste dalla annessa tabella salariale.

Art. 2.

Gli aumenti che non siano di merito o non derivanti da scatti di anzianità, liquidati dalle aziende indipendentemente dagli accordi salariali stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti fino alla loro concorrenza. Per aumenti di merito deve intendersi un assegno erogato espressamente a tale titolo dal datore di lavoro e con riferimento alle attitudini ed al rendimento dell'unità lavorativa.

Art. 3.

Ai minimi determinati dalla annessa tabella salariale dovrà essere aggiunto l'importo dei punti di scala mobile derivanti da variazioni che si fossero verificate o che si verificheranno dopo il 30 settembre 1956.

Art. 4.

Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata dall'annessa tabella salariale ed all'importo dei punti di scala mobile che scatteranno successivamente alla data del 30 settembre 1956, previsti per il personale di eguale qualifica a retribuzione fissa.

In ogni caso il lavoratore dovrà percepire tra la parte fissa e l'anticipo sulla parte mobile, un importo mensile non inferiore al minimo contrattuale.

Art. 5.

Il presente accordo sostituisce, alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme contemplate in precedenti accordi salariali collettivi, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute.

Tabella salariale da valere per il personale dipendente da Aziende commerciali di Verona e Provincia — comprensiva dello stipendio o salario base — indennità di contingenza maturata sino al 30 settembre 1956 e caro-pane.

Raggruppamento A/1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	93.000	79.500

Raggruppamento A/2

Capo di servizio tecnico o amministrativo.

Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda o con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze.

Capo dell'Ufficio vendite o acquisti.

Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	81.500	70.000

Raggruppamento B/1

Capo Ufficio Ispettore Capo contabile.

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla 2ª voce del Raggruppamento A/2.

Capo di Officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'Officina stessa.

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	66.000	56.000
tra 20-21 anni	»	64.500	54.500

Raggruppamento B/2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale.

Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze.

Contabile con mansioni di concetto o primanotista Corrispondente di concetto Progettista

Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze.

Agente acquisitore nelle aziende di legname.

Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità.

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale.

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario.

Propagandista scientifico-chimico di laboratorio.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	63.500	54.000
tra 20-21 anni	»	62.000	52.500

Raggruppamento B/3

Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Vetrinista.

Commesso estimatore di gioielleria.

Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927 n. 1264.

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 394 con almeno sei anni di servizio patentato.

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa.

Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	59.000	50.500
tra 20-21 anni	»	57.500	49.000

Raggruppamento C/1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita.

Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione delle vivande.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	48.000	40.500
tra 20-21 anni	»	47.500	40.000
tra 19-20 anni	»	32.000	25.500
tra 18-19 anni	»	31.500	24.500
tra 17-18 anni	»	25.500	22.000
tra 16-17 anni	»	25.000	21.500
inferiore ai 16 anni	»	20.500	18.500

Raggruppamento C/2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere Esattore.

Stenodattilografo.

Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Commesso di magazzino Magazziniere anche con funzioni di vendita.

Aiuto vetrinista Impiegato addetto alle spedizioni.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	43.500	37.000
tra 20-21 anni	»	43.000	36.500
tra 19-20 anni	»	31.000	24.500
tra 18-19 anni	»	30.500	24.000
tra 17-18 anni	»	24.500	21.000
tra 16-17 anni	»	24.000	20.500
inferiore ai 16 anni	»	19.500	18.000

Raggruppamento C/3

Fatturista Squarcista Preparatore di commissioni.

Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio.

Impiegato addetto al controllo delle vendite.

Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie o gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali.

Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie.

Pratico di laboratorio chimico.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	42.000	36.000
tra 20-21 anni	»	31.500	35.500
tra 19-20 anni	»	31.000	24.500
tra 18-19 anni	»	30.500	24.000
tra 17-18 anni	»	24.500	21.000
tra 16-17 anni	»	24.000	20.500
inferiore ai 16 anni	»	19.500	18.000

Raggruppamento C/4

Dattilografo Scritturale Archivista e protocollista Schedarista.

Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio.

Campionarista Prezzista o addetto al prezziario.

Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle aziende o agenzie giornalistiche.

Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o altre aziende.

Addetto al centralino telefonico.

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine.

		Uomo	Donna
Superiore ai 21 anni	L.	41.000	25.000
tra 20-21 anni	»	40.000	34.000
tra 19-20 anni	»	31.000	24.500
tra 18-19 anni	»	30.500	24.000
tra 17-18 anni	»	24.500	21.000
tra 16-17 anni	»	24.000	20.500
inferiore ai 16 anni	»	19.500	18.000

Raggruppamento D/1

1 *Gruppo:*

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini.

		Uomo
Superiore ai 20 anni	L.	44.000
tra 18-20 anni	»	32.000

2° *Gruppo:*

Conducente di autotreno.

Superiore ai 20 anni	L.	44.500
tra 18-20 anni	»	35.000

Raggruppamento D/2

1° *Gruppo:*

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti alimentari.

Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina e affini

Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca.

Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati.

Aiuto commesso rivendite di pane e paste.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	41.500	35.000
tra 18-20 anni	»	31.000	24.000
tra 16-18 anni	»	25.500	21.000
inferiore ai 16 anni	»	20.500	18.500

2° *Gruppo*

Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgoncino.

Pompista.

		Uomo
Superiore ai 20 anni	L.	41.500
tra 18-20 anni	»	36.000
tra 16-18 anni	»	27.000
inferiore ai 16 anni	»	22.500

Raggruppamento D/3

1° *Gruppo:*

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	40.000	34.000
tra 18-20 anni	»	30.500	25.000
tra 16-18 anni	»	24.500	20.500
inferiore ai 16 anni	»	19.500	18.000

2° *Gruppo*

Fattorino Portapacchi Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore.

Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste.

Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	40.000	34.000
tra 18-20 anni	»	32.000	24.000
tra 16-18 anni	»	23.000	20.000
inferiore ai 16 anni	»	18.500	18.000

Garzoni e portapacchi di aziende alimentari

		Uomo
Tra 19-20 anni	L.	25.000
tra 18-19 anni	»	20.000
tra 17-18 anni	»	16.500
tra 16-17 anni	»	14.500
tra 15-16 anni	»	13.000
inferiore ai 15 anni	»	12.000

Raggruppamento D/4

Personale di fatica e addetti alla pulizia.
Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	39.500	33.500
tra 18-20 anni	»	30.000	24.500
tra 16-18 anni	»	23.000	20.000
inferiore ai 16 anni	»	18.000	17.500

Raggruppamento E/1

Capo operai.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	48.000	
tra 18-20 anni	»	40.000	

Operai specializzati.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	44.000	37.500
tra 18-20 anni	»	32.000	25.000
tra 16-18 anni	»	26.000	21.500

Raggruppamento E/2

Operai qualificati.
Operai anche con funzioni di vendita addetti ai magazzini di legnami.

		Uomo	Donna
Superiori ai 20 anni	L.	41.500	35.000
tra 18-20 anni	»	31.000	24.000
tra 16-18 anni	»	25.500	21.000
inferiore ai 16 anni	»	20.500	18.500

Raggruppamento F/3

Operai comuni.

		Uomo	Donna
Superiore ai 20 anni	L.	38.000	32.500
tra 18-20 anni	»	30.500	24.000
tra 16-18 anni	»	24.500	20.500
inferiore ai 16 anni	»	19.500	17.500

Apprendisti di età sino ai 18 anni

1° anno 1° Semestre - Retribuzione libera
1° anno 2° Semestre:

		Uomo	Donna
tra 19-20 anni	L.	21.600	18.350
tra 18-19 anni	»	21.250	18.050
tra 17-18 anni	»	17.200	14.750
tra 16-17 anni	»	16.650	14.250
tra 15-16 anni	»	11.950	11.650
tra 14-15 anni	»	11.650	11.350

2° anno:

		Uomo	Donna
tra 19-20 anni	L.	22.100	18.850
tra 18-19 anni	»	21.850	18.550
tra 17-18 anni	»	18.000	15.400
tra 16-17 anni	»	17.750	15.200
tra 15-16 anni	»	13.250	12.550
tra 14-15 anni	»	12.750	12.350

3° anno:

		Uomo	Donna
tra 19-20 anni	L.	24.100	20.550
tra 18-19 anni	»	23.850	20.250
tra 17-18 anni	»	20.000	17.100
tra 16-17 anni	»	19.750	16.900
tra 15-16 anni	»	15.250	14.150
tra 14-15 anni	»	14.750	13.850

Apprendisti assunti con età oltre i 18 anni

1° anno:

		Uomo	Donna
superiori ai 21 anni	L.	24.650	21.300
tra 20-21 anni	»	24.950	21.150
tra 19-20 anni	»	23.600	18.750
tra 18-19 anni	»	23.250	18.250

2° anno:

		Uomo	Donna
superiori ai 21 anni	L.	26.450	22.550
tra 20-21 anni	»	26.150	22.350
tra 19-20 anni	»	25.100	20.050
tra 18-19 anni	»	24.750	19.450

3° anno:

		Uomo	Donna
superiori ai 21 anni	L.	27.950	23.850
tra 20-21 anni	»	27.650	23.600
tra 19-20 anni	»	26.600	22.700
tra 18-19 anni	»	26.250	22.250

Variazioni al trattamento economico per alcune qualifiche contrattuali

Le seguenti qualifiche contrattuali, pur rimanendo secondo l'accordo nazionale di conglobamento del 28 giugno 1958, inquadrate nei rispettivi raggruppamenti, ai fini economici dovranno avere il trattamento economico fissato per i raggruppamenti a fianco di ciascuna segnato:

Raggruppamento C/2

Addetto alle macchine contabili: trattamento economico del raggruppamento C/3.
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa.
Commesso di magazzino.
Magazziniere, Magazziniere anche con funzioni di vendita: trattamento economico del raggruppamento C/1

Le retribuzioni fissate dalla presente tabella salariale saranno ridotte del 4% per tutti i Comuni della Provincia, ivi comprese le ex Frazioni aggregate al Comune di Verona.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 912.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica, dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741. che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 10 gennaio 1951, concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico degli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Autonoma Bancari, la Federazione Italiana Bancari, l'Unione Italiana Bancari, l'Associazione Sindacale dei Dipendenti dalle Casse di Risparmio delle Provincie Lombarde;

Vista la Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, recante modifiche ed aggiunte al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattoriali. Assicuratori, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo 14 ottobre 1953, e relative tabelle, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva di pari data;

Vista la convenzione collettiva 10 maggio 1954, modificativa dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattoriali Assicuratori, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste, l'Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo 10 giugno 1954, per la proroga con modifiche dell'accordo 10 gennaio 1951 sulla scala mobile del trattamento economico per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria, il personale subalterno, gli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva 10 maggio 1954;

Visto l'accordo collettivo 29 ottobre 1954, concernente l'abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico e l'istituzione della scala mobile sugli assegni familiari per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra le medesime parti di cui alla predetta convenzione collettiva 10 giugno 1954;

Visto l'accordo collettivo 27 luglio 1956, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste, l'Unione Italiana Bancari; ed in pari data, tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo 7 novembre 1956, e relative tabelle, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito;

Visto l'accordo collettivo 4 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico degli impiegati di 1ª e 2ª categoria, del personale subalterno, degli operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendenti da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la

Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste, la Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo 7 giugno 1960, per la revisione delle misure della indennità di rischio per il personale con mansioni di cassa (impiegati e subalterni) dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati. stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 4 luglio 1959:

Vista la convenzione collettiva 13 giugno 1960, per la modifica degli articoli 14 e 55 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra la Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni, la Unione Italiana Bancari;

Visto l'accordo collettivo 30 luglio 1960, per la revisione del trattamento economico del personale femminile dipendente da Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste, l'Unione Italiana Bancari:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 192 in data 12 agosto 1961, degli accordi e delle convenzioni sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, al personale subalterno, agli operai, guardie notturne e personale di fatica dipendenti dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, gli accordi e le convenzioni sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e delle convenzioni medesime, annessi al presente decreto:

accordo collettivo 10 gennaio 1951, concernente le modalità per la determinazione della misura e per la applicazione della scala mobile al trattamento economico;

convenzione collettiva 14 ottobre 1953, recante modifiche ed aggiunte al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941;

accordo collettivo 14 ottobre 1953, per la revisione del trattamento economico;

convenzione collettiva 10 maggio 1954, modificativa dell'art. 88 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941;

accordo collettivo 10 giugno 1954, per la proroga con modifiche dell'accordo 10 gennaio 1951 sulla scala mobile del trattamento economico;

accordo collettivo 29 ottobre 1954, concernente la abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico e l'istituzione della scala mobile sugli assegni familiari;

accordo collettivo 27 luglio 1956, per la revisione del trattamento economico;

accordo collettivo 7 novembre 1956, per la revisione del trattamento economico;

accordo collettivo 4 luglio 1959, per la revisione del trattamento economico;

accordo collettivo 7 giugno 1960, per la revisione delle misure dell'indennità di rischio per il personale con mansioni di cassa (impiegati e subalterni);

convenzione collettiva 13 giugno 1960, per la modifica degli articoli 14 e 55 della predetta convenzione collettiva 14 ottobre 1953;

accordo collettivo 30 luglio 1960, per la revisione del trattamento economico del personale femminile.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, il personale subalterno, gli operai, le guardie notturne, il personale di fatica, dipendenti dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 32. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 10 GENNAIO 1951 CONCERNENTE LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA E PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: « IMPIEGATI/E DI 1ª E IMPIEGATI/E DI 2ª » — « PERSONALE SUBALTERNO », « OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA », DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno 1951 in Roma

fra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.), rappresentata dal suo Presidente On. Sen. Co. *Stefano Jacini,* assistito

dall'avv. *Luigi Boniforti,* Presidente della Delegazione dell'A.C.R.I. e da tutti i membri della Delegazione medesima;

dal dott. *Amedeo Calzano,* Direttore dell'A.C.R.I.

e

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.) rappresentata dai sigg: dott. *Bruno Oggiano,* dott. *Ferruccio Olivetti,* rag. *Cesare Ruggeri,* rag. *Lindo Farina, Lino Rollo* e *Giovanni Nascimbeni*;

la Federazione Autonoma Bancari (F.A.B.I.), rappresentata dai sigg.: rag. *Cesare Frigerio,* rag. *Castillet Antonino* e dott. *Alfredo Sarno;*

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.), rappresentata dai sigg.: rag. *Luigi Perinelli,* rag. *Ferrandini Lorenzo*;

l'Unione Italiana Bancari, rappresentata dal dottor *Perrino Renato* e dal sig. *Carlo Sallustio*;

l'Associazione Sindacale dei Dipendenti delle Casse di Risparmio PP. LL. Milano, rappresentata dai sigg. *Paolo Magnoli* e *Luigi Cislaghi.*

Con riferimento alla clausola contenuta negli accordi economici aziendali stipulati dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti Equiparati per regolare il trattamento economico del proprio personale che prevede la variazione di alcune voci del trattamento economico del predetto personale in relazione agli indici del costo della vita, si è convenuto:

1) di applicare le variazioni percentuali dei numeri indici rilevati dal Comune di Milano per la città di Milano — fino a quando restino fermi gli attuali criteri di rilevazione e di elaborazione —, previa modifica nelle incidenze percentuali dei vari capitoli di spesa sull'indice complessivo nel modo seguente:

Alimentazione	56 %
Vestiario	18 %
Riscaldamento e illum.	6 %
Abitazione	6 %
Spese varie	14 %
	100 %

2) di prendere l'indice del mese di novembre 1949, previa la modifica di cui al punto 1°, come indice base che, pertanto, viene fatto pari a 100;

3) di stabilire che le percentuali di variazione dell'indice del costo della città siano applicate sulle voci del trattamento economico soggette a variazioni in relazione al predetto indice, a periodi con decorrenza dal 1° gennaio 1951.

Per il bimestre gennaio-febbraio 1951 verrà applicata la variazione percentuale risultante dal confronto fra il numero indice base (novembre 1949) e quello del mese di novembre 1950.

Per il bimestre marzo-aprile 1951 verrà applicata la variazione risultante dal confronto fra il numero indice base (novembre 1949) e quello risultante dalla media dei numeri indici dei mesi di dicembre 1950 e gennaio 1951 e così di seguito per i successivi bimestri.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nella percentuale di variazione si arrotondano all'unità successiva se superiori a 0,50 e si trascurano in caso contrario;

4) di corrispondere a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo a saldo e stralcio, fino a tutto il mese di dicembre 1950, un importo pari al 35 % delle voci del trattamento economico soggette a variazione in relazione agli indici del costo della vita della normale mensilità del mese di dicembre 1950.

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1950 l'importo di cui sopra compete in ragione di 1/6 per ogni mese di servizio effettivo;

5) il presente accordo avrà la durata fino al 30 giugno 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per altri 6 mesi qualora non venga disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza;

6) il presente Accordo sostituisce gli accordi 4 novembre 1946, 22 maggio 1947 e 15 ottobre 1947 e gli accordi aziendali che regolavano la stessa materia;

7) l'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori l'elenco delle aziende che daranno la propria adesione al presente Accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONVENZIONE COLLETTIVA 14 OTTOBRE 1953, MODIFICATIVA ED AGGIUNTIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 FEBBRAIO 1941 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno quattordici del mese di ottobre millenovecentocinquantatre, in Roma,

fra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.), rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione Sindacale composta dai seguenti signori:
ing. *Giovanni Capello*, presidente; Sen. avv. *Nicola Angelini*, prof. *Carlo Bozzo*, rag. *Ernesto Cason*, cav. *Virgilio Cavaglià*, ing. *Alberto Celli*, prof. *Lauro Chiazzese*, prof. *Francesco Coppola D'Anna*, avv. *Alfonso Corsi*, avv. *Giuseppe De Amicis*, ing. *Alberto Fossi*, avv. *Francesco Martinez*, avv. *Marco Nuti*, avv. *Alfio Pisani*, S. E. avv. *Antonio Serena Monghini*, avv. *Carlo Zanella*, membri; rag. *Antonio Da Re*, dottor *Corrado Garofoli*, rag. *Salvatore Giorno*, rag. *Antonio Nicoletti*, rag. *Edoardo Rossotti*, dott *Germano Violi*, consulenti tecnici;

dal dott *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I ;

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari sigg.: *Davide Amadei, Alberto Bastia, Millo Carignani, Antonio Castillett, Ugo Lionetti*, assistiti dagli altri Membri del Comitato Centrale signori:

Arturo Belotti, Alessandro Butté, Rodolfo Cecconi, Antonio Fangareggi, Cesare Frigerio, Cesare Lancellotti, Riccardo Mangiagalli, Costante Pistocchi, Ferruccio Polesi, Alfredo Sarno, Mauro Sarti ed *Ezio Terenzani*;

la FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI CASSE RISPARMIO ITALIANE (F.A.L.C.R.I.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari sigg.: *Giuseppe Gatti* e *Aldo Spaterna*, assistiti dai Consiglieri Nazionali sigg.: *Giovanni Ferrari, Giorgio Ottaviano, Gustavo Reghelin*;

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone del Segretario Generale sig. *Luigi Perinelli* e dei Segretari sigg.: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini, Amedeo Olevano, Delio Villanis*;

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari sigg.: *Liondo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Prastaro, Filippo Sanacore*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIALI, ASSICURATORI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari sigg.: *Armando Gatti, Giuseppe Micacchi, Ugo Scimonelli*, assistiti dai sigg.: *Renato Guerra* e *Decio Rosini*, Membri della Giunta esecutiva Nazionale;

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari sigg.: *Renato Perrino, Loris Rossi, Carlo Sallustio;*

si è stipulato l'allegata Convenzione Modificativa ed Aggiuntiva al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria.

Art. 1.

La presente Convenzione ed il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, stipulato il 28 febbraio 1941, per le parti non modificate dalla Convenzione medesima, costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, gli Enti equiparati, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed il dipendente personale, esclusi i Funzionari e i Dirigenti.

Art 2.

L'art 1 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il presente C.C.N.L. disciplina il rapporto di lavoro tra le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, gli Enti Equiparati, tutti genericamente denominati « Istituti » e il dipendente personale, esclusi i Funzionari e i Dirigenti.

Agli operai, guardie notturne e diurne e personale di fatica si applicano soltanto le norme espressamente stabilite dal cap. XIII del presente Contratto.

Le norme del presente contratto non si applicano:

a) al personale espressamente assunto per i servizi di Esattoria, Tesoreria e Ricevitoria;

b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito alle gestioni speciali dell'Istituto non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

A titolo esemplificativo si citano: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense;

c) al personale delle dipendenze foranee minori o addetto a particolari servizi al quale si richieda una prestazione di lavoro non superiore al 50 % dell'orario normale di lavoro;

Il trattamento giuridico, disciplinare ed economico del personale di cui al punto *c*) sarà stabilito in apposita appendice al presente Contratto.

L'Istituto può concedere in appalto dipendenze foranee minori, sempre che alle dipendenze stesse, oltre al titolare (Agenti di credito), non sia addetta più di una persona: pertanto al titolare e alla persona addetta non possono applicarsi le norme del presente Contratto.

E' esclusa ogni altra concessione in appalto di servizi bancari.

Nota a verbale

Le parti riconoscono che la formula della lettera *b*) del terzo comma «normalmente adibito» non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.

Art. 3.

L'art 3 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il personale disciplinato dal presente Contratto si distingue nelle seguenti categorie:

1) Impiegati/e di 1ª:
2) Impiegati/e di 2ª;
3) Personale subalterno (uscieri, fattorini, ecc.);
4) Operai, Guardie notturne e Personale di fatica.

Nei Contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà essere suddivisa in ruoli e gradi, cui corrisponderanno tabelle relative.

Il numero di posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo e grado e il titolo minimo di studio richiesto, saranno indicati nei Contratti integrativi aziendali. Tale numero potrà essere variato in relazione alle esigenze dell'Istituto.

Art. 4.

L'art. 4 del C.C.N.L. è sostituito dal seguente:

Appartengono alla categoria Impiegati/e di 1ª i lavoratori ai quali all'atto dell'assunzione sarà richiesto un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria o la laurea.

Appartengono alla categoria Impiegati/e di 2ª i lavoratori ai quali all'atto dell'assunzione sarà richiesta la licenza della Scuola Media o di una Scuola di grado ad essa equipollente.

La norma di cui sopra non si applica negli Istituti

a) che abbiano già in vigore, in base ad accordi sindacali aziendali, criteri diversi di classificazione ed inquadramento per l'assegnazione del personale alla prima o alla seconda categoria;

b) che abbiano — o intendano attuare, in accordo con le Organizzazioni dei lavoratori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione per le categorie impiegatizie ruoli o gradi distinti in base al titolo di studio richiesto.

Art. 5.

L'art. 5 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'assunzione del personale indicato ai numeri 1) e 2) dell'art. 3, è fatta in seguito a concorso pubblico o interno per titoli e per esami o solo per titoli.

Spetta all'Istituto di fissare, di volta in volta, le condizioni e le modalità del concorso e di nominare i componenti la Commissione esaminatrice.

Nelle assunzioni di impiegati di 2ª categoria sarà data la preferenza al personale subalterno in servizio che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 70 e che a giudizio dell'Istituto sia riconosciuto idoneo per i posti da coprire.

Nelle assunzioni di personale subalterno sarà data la preferenza al personale di fatica in servizio, che sia in possesso dei requisiti occorrenti, e che a giudizio dell'Istituto sia riconosciuto idoneo per i posti da coprire.

Detto personale potrà accedere alla nuova categoria senza osservanza dei limiti di età stabiliti dal primo comma dell'art. 7.

Art. 6.

L'art. 6 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le domande di assunzione debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato di condotta morale irreprensibile;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificati dei carichi pendenti;
f) certificato degli studi compiuti;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri Enti od Aziende;
h) il libretto di lavoro, per chi vi sia tenuto;
i) documento ufficiale, per il personale maschile, comprovante la posizione rispetto al servizio militare;
l) stato di famiglia.

Art. 7.

L'art. 16 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.

L'Istituto per far fronte ad esigenze eccezionali di servizio o per fronteggiare esigenze di personale nel periodo intercorrente tra la vacanza del posto e la conclusione del relativo concorso ha la facoltà di assumere personale straordinario per un periodo non eccedente i sei mesi.

Qualora il personale così assunto resti in servizio per un periodo superiore a sei mesi — anche in periodi distinti nello spazio di dodici mesi — si intende assunto in via normale, computandosi il servizio prestato nei dodici mesi agli effetti del primo comma dell'articolo 14.

L'Istituto può assumere personale straordinario anche in sostituzione di personale in pianta stabile assente per chiamata alle armi, malattia od aspettativa, sempre che la malattia o l'aspettativa durino più di sei mesi, per un periodo non superiore all'assenza del personale in pianta stabile, ma in tal caso il numero dei sostituti non può superare quello degli assenti.

Qualora il personale così assunto resti in servizio per più di quindici giorni oltre il periodo sopra indicato si intende assunto in via normale — in ordine di anzianità di servizio — computandosi il servizio già prestato agli effetti del primo comma dell'art. 14.

In ogni caso il periodo di servizio straordinario di cui al comma 4° del presente articolo non potrà avere durata superiore ai 26 mesi e 15 giorni.

Il personale straordinario di cui al presente articolo si intende escluso dall'applicazione del C.C.N.L.; nei suoi confronti sono osservate le norme e le disposizioni stabilite dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825 e successive modificazioni.

Il personale straordinario di cui al presente articolo, deve essere assunto specificando nella lettera di assunzione la causale dell'assunzione stessa; il suo trattamento economico non potrà essere ridotto che nella sola parte tabellare (attuali voci stipendio e integrazione) di un importo non superiore al 15 % di quello fissato per il personale in pianta stabile all'inizio di carriera.

Art. 8.

L'art. 25 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Per retribuzione si intende:

a) lo stipendio;

b) l'indennità di carica;

c) i compensi percentuali;

d) la gratifica natalizia;

e) la gratifica di bilancio;

f) ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, escluse le indennità di rischio, gli assegni familiari e le relative maggiorazioni per persone a carico.

La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o busta-paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonchè le trattenute di legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.

Art. 9.

L'art. 27 del C.C.N.L. è soppresso.

Art. 10.

L'art. 28 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Al personale al quale l'Istituto abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una Università o in un Istituto equiparato, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione fissata per gli altri impiegati di uguale anzianità e di pari grado o classe.

Quando l'Istituto abbia chiesto, oltre la laurea, la iscrizione agli « albi » per l'esercizio professionale, la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15 %.

In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato dal primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

L'art. 31 del C.C.N.L. è modificato come segue:

La gratifica natalizia da corrispondere entro il 20 dicembre sarà pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) dell'art. 25 escluse le indennità che vengono corrisposte per dodici mesi per accordi economici nazionali o aziendali; i compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40 %.

Dopo l'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà corrisposta una gratifica pari a due mensilità conteggiata come per la gratifica natalizia, salvo le particolari eccezioni che potranno essere contemplate nei contratti integrativi aziendali.

Al personale assunto o che abbia cessato dal servizio nel corso dell'anno o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno, la gratifica natalizia e la gratifica di bilancio saranno ridotte in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore come mese intero la eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, non sono considerate assenze dal servizio.

Art. 12.

L'art. 33 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per gli e le impiegati/e e in 42 ore settimanali per il personale subalterno.

L'orario giornaliero nei primi cinque giorni della settimana è suddiviso in due periodi con intervallo tra il primo ed il secondo periodo di due ore.

Nelle piazze in cui particolari ragioni lo rendono necessario, d'accordo con le Organizzazioni Sindacali, l'intervallo può essere fissato anche in misura superiore alle due ore e fino al massimo di tre ore.

Nella giornata di sabato e nei giorni semi festivi l'orario non può superare le cinque ore per gli e le impiegati/e e le cinque ore e mezza per il personale subalterno.

E' in facoltà dell'Istituto di spostare, entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell'intervallo fra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l'inizio ed il termine del lavoro per il personale addetto a particolari servizi (apertura e spedizione del corriere, servizi di cassa distaccati, ecc.).

Il riposo settimanale deve, di norma, essere goduto nella giornata di domenica.

Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale da diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 20 % sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Il lavoro compiuto in tutti gli altri giorni festivi sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 25 %

Nota a verbale

Limitatamente al periodo estivo potrà essere effettuato, in seguito ad accordo fra le parti stipulanti, un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

Art. 13.

L'art. 34 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il lavoratore è tenuto ad una prestazione attiva e diligente e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate entro l'orario normale.

Ove le necessità di servizio lo esigano, è in facoltà dell'Istituto di richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta richieste dal superiore diretto.

Art. 14.

L'art. 36 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 15 % per le prime 80 ore di lavoro straordinario compiute nell'anno da ciascun lavoratore e del 25 % per le ore di lavoro straordinario compiuto da ciascun lavoratore oltre le prime 80 ore.

Il compenso di cui sopra è dovuto anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinario causate da errori del personale.

Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato in giorno feriale o in giorno festivo infrasettimanale.

In via ordinaria si deve escludere dal lavoro straordinario il pomeriggio del sabato e particolarmente la domenica.

Per le prestazioni di lavoro straordinario inerente alle chiusure periodiche dei conti (prestazioni che sono ammesse per la durata massima annua di 80 ore) non occorre alcuna preventiva segnalazione da parte dell'Istituto alla Rappresentanza del personale.

Nel pomeriggio del 24 dicembre può essere richiesto al personale soltanto il lavoro straordinario indispensabile per la chiusura del conto giornaliero, escluso quindi il lavoro inerente alla chiusura di fine anno.

Gli Istituti conterranno le richieste di prestazioni straordinarie nella giornata del 31 dicembre, nei limiti strettamente necessari in dipendenza delle esigenze tecniche della chiusura.

Gli Istituti procureranno di non richiedere prestazioni straordinarie nella giornata del 1° gennaio.

Per il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla Rappresentanza del personale.

Tali prestazioni devono essere comunque contenute entro il limite di due ore giornaliere e di dodici ore settimanali, ed essere limitate ai casi di necessità non previsti nè prevedibili, di carattere transitorio ed urgente.

Soltanto nei casi eccezionalissimi di urgenza particolare gli Istituti possono iniziare le prestazioni straordinarie anche senza darne la preventiva segnalazione di cui sopra, salvo, ben inteso, ad effettuare la segnalazione stessa, non appena possibile.

Per i lavori suddetti di carattere eccezionale, il limite massimo di ore straordinarie può superare, previo accordo con la rappresentanza del personale, le due ore giornaliere, purchè non superi complessivamente la media di dodici ore settimanali nell'ambito di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 9 del Regolamento per l'applicazione del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

La retribuzione oraria di cui all'art. 33 ed ai comma precedenti, viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare delle competenze annuali (con esclusione delle voci non corrisposte per le mensilità eccedenti le 12) per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a cinque per difetto.

La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

I reclami relativi a compensi per lavoro straordinario debbono essere presentati per iscritto alla Direzione dell'Istituto entro i due mesi successivi al termine entro cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento del compenso. Trascorso tale termine, nessun reclamo sarà preso in considerazione.

Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro staordinario notturno (quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, salvo la deroga di cui all'articolo 37), la maggiorazione percentuale sarà del 50 %

Art. 15.

L'art. 37 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'orario normale di lavoro per il personale addetto ai centri meccanografici è uguale a quello del restante personale dell'Istituto.

In deroga a quanto previsto dall'art. 33, l'orario di lavoro del personale dei centri addetto alle macchine (perforatrici, tabulatrici, selezionatrici, moltiplicatrici, inseritrici, riproduttrici, ecc.) non potrà superare le 36 ore settimanali e le 6 ore giornaliere quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero.

L'inizio dei turni potrà essere adattato di volta in volta alle esigenze di lavoro dell'Istituto con accordi con le Organizzazioni Sindacali; si avrà comunque cura di escludere la effettuazione di turni di lavoro dalle ore 0 alle ore 6.

Il lavoro eventualmente prestato dalle ore 0 alle ore 6 verrà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

L'ordinamento e l'inquadramento organico del personale addetto ai centri meccanografici potrà essere stabilito nei contratti integrativi aziendali sempre in base a quanto previsto dall'art. 3 penultimo comma.

L'orario di lavoro per il personale del pegno addetto alla stima degli oggetti preziosi, deve essere regolato in modo da consentire l'espletamento di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni di visibilità.

Art. 16.

L'art. 38 del C.C.N.L. è soppresso.

Art. 17.

L'art. 39 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le assenze devono essere giustificate senza indugio dal lavoratore o chi per esso al superiore diretto che ne riferirà alla Direzione dell'Istituto, alla quale è riservato il diritto di fare gli opportuni accertamenti.

Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Qualora le assenze ingiustificate si protraggono oltre il 15° giorno, il lavoratore sarà considerato dimissionario ad ogni effetto, salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.

Art. 18.

L'art. 40 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Al personale spetta di diritto ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata è così determinata:

Impiegati o impiegate:

durante l'anno in cui è avvenuta la assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	giorni	12
da oltre un anno e fino a 10 anni di servizio	giorni	21
da oltre 10 anni e fino a 15 anni di servizio	»	25
con oltre 15 anni di servizio	»	30

Personale subalterno:

durante l'anno in cui è avvenuta la assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno e fino a 10 anni di servizio .	giorni	9
da oltre un anno e fino a 10 anno di servizio	»	15
da oltre 10 anni e fino a 15 anni di servizio	»	21
con oltre 15 anni di servizio	»	25

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo, nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per licenziamento disciplinare, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, escluso quello di malattia non superiore a sei mesi, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Istituto, non saranno computati nella durata delle ferie.

Art. 19.

L'art. 41 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Sono considerati giorni festivi quelli dichiarati tali dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale ed il 31 dicembre.

Art. 20.

L'art. 43 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'istituto può richiamare l'assente, — ad eccezione dei mutilati e degli invalidi di guerra — prima del termine della licenza quando urgenti necessità di servizio

lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, entro l'anno solare, e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno, con l'aggiunta del trattamento di trasferta di cui all'art. 58, per i giorni di viaggio.

Art. 21.

L'art. 45 del C.C.N.L. è modificato come segue:

E' in facoltà dell'Istituto di accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di licenza ordinaria, per interessi di famiglia, per gravi motivi di indole privata o comunque quando sussistano giustificate serie cause.

Durante i suindicati permessi il lavoratore non cessa di essere considerato in servizio e conserva intera la propria retribuzione.

Le assenze relative a permessi accordate a mutilati ed invalidi di guerra per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera Nazionale di Assistenza, non si computano come ferie.

Art. 22.

L'art. 46 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio accertati, il lavoratore che abbia conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di sei mesi ed un massimo di venti.

I periodi suindicati sono aumentati del 50%, con un minimo globale di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per t.b.c. o di accertata necessità di cura per la stessa malattia.

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del lavoratore.

Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete al lavoratore la retribuzione integrale, oltre gli assegni familiari.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei quattro mesi precedenti. Tuttavia per l'ultimo periodo non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 e successive modificazioni.

Perdurando la malattia oltre i termini sopraindicati, il lavoratore sarà posto in aspettativa secondo le norme di cui all'art. 51 e seguenti.

Trascorso anche l'intero periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia potuto riprendere servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute, con diritto del lavoratore stesso al trattamento previsto dagli artt. 88 e 89.

Art. 23.

L'art. 48 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'Istituto per accertare la malattia come per contestare se questa perduri durante l'assenza e se alla sua cessazione il lavoratore possa riprendere continuativamente il servizio, si avvarrà di un medico di suo fiducia

La stessa procedura si segue in caso di infortunio.

Se il giudizio di detto medico venisse contestato dal lavoratore, deciderà un collegio di tre sanitari di cui due nominati rispettivamente dall'Istituto e dal lavoratore ed il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'ordine provinciale dei medici nella cui giurisdizione si trova la sede o la dipendenza presso la quale presta servizio il lavoratore.

Si segue questa procedura anche quando l'Istituto non ritenga il lavoratore idoneo al passaggio in pianta stabile ai sensi del secondo comma dell'art. 14.

Le spese relative ai giudizi del Collegio sanitario sono a carico dell'Istituto.

Art. 24.

L'art. 50 del C.C.N.L. è modificato some segue:

Il trattamento di assistenza malattia del personale è assicurato mediante la iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.P.).

L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 25.

L'art. 51 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'aspettativa per malattia od infortunio di cui all'art. 46 viene concessa quando l'assenza per malattia o infortunio perduri oltre i termini stabiliti dallo stesso articolo. Essa ha la durata massima di un anno e non comporta la corresponsione di emolumenti, ad eccezione degli assegni famigliari e relative maggiorazioni per persone a carico.

L'aspettativa per malattia cessa anche quando, in seguito agli accertamenti di cui all'art. 48 risulti che non sussistano più le cause per le quali fu accordata.

Art. 26.

L'art. 52 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, l'Istituto può accordare al personale che risulti in pianta stabile da almeno due anni una aspettativa della durata massima di sei mesi.

Decorsi i sei mesi l'Istituto, in via eccezionale, potrà prolungare l'aspettativa di altri sei mesi.

Detta aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento quando consti all'Istituto che sono venuti a cessare i motivi per i quali era stata concessa. E' in facoltà del lavoratore di richiedere che l'aspettativa cessi anche prima dello scadere del termine per il quale era tata accordata.

Durante l'aspettativa cessa, normalmente, la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico.

Il lavoratore che non riprende servizio allo scadere dell'aspettativa è considerato dimissionario ad ogni effetto.

L'aspettativa per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, può essere rinnovata di regola, solo dopo un ulteriore periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni.

Art. 27.

L'art. 54 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il tempo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole privata, non è computabile ad ogni effetto.

Il periodo di assenza dal servizio per malattia od infortunio è invece computabile a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'art. 40, penultimo comma.

Art. 28.

L'art. 55 del C.C.N.L. è modificato come segue:

In caso di chiamata alle armi, l'Istituto conserverà il posto al lavoratore.

Al personale chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva verrà corrisposto una mensilità di retribuzione. Il periodo di assenza per le prestazioni di tale servizio non verrà computato a tutti gli effetti (anzianità di servizio, ferie, promozioni, aumenti periodici, trattamento di quiescenza, ecc.).

In caso di richiamo alle armi al personale sarà praticato il trattamento di legge.

Art. 29.

L'art. 56 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il lavoratore che abbia lasciato il servizio per chiamata alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Istituto entro trenta giorni dal collocamento in congedo, salvo comprovate circostanze di forza maggiore.

Il lavoratore che non si ripresentasse all'Istituto entro il termine di cui sopra, sarà considerato dimissionario ad ogni effetto.

Art. 30.

L'art 57 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di malattia, verranno riconosciute al personale in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati, invalidi e feriti di guerra o civili;

b) il periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Per la identificazione dei beneficiari e per le modalità di applicazione dei benefici si osserveranno le disposizioni previste dalle leggi relative;

c) 100% del servizio prestato presso Altre Aziende assorbite o poste in liquidazione dall'Istituto, solo nel caso che detto servizio non sia stato liquidato dalla Azienda assorbita o posta in liquidazione;

d) 50% del servizio prestato presso Casse di Risparmio, Enti Equiparati e Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, quando non ricorrono gli estremi della lett. *c*).

I benefici di cui alla lettera *a*) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne di guerra diverse.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se gli interessati non denunzieranno i titoli che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione, oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora l'Istituto non richiedesse all'atto dell'assunzione la esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il lavoratore conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione e ne desse comunicazione all'Istituto entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione, nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.

Art. 31.

L'art. 58 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'istituto ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea, fuori della propria residenza.

Al personale inviato in missione temporanea spetta:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio come segue:

a) per gli impiegati in 2ª classe;

b) per il personale subalterno in 3ª classe;

2) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;

3) il rimborso delle spese di posta telegrafo ed altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Istituto;

4) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori residenza, nella misura che verrà stabilita nei singoli contratti integrativi aziendali.

Tutte le spese debbono essere giustificate.

Art. 32.

L'art. 59 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il lavoratore può essere trasferito di residenza per disposizione dell'Istituto o a domanda motivata dallo interessato quando lo consentano le esigenze di servizio.

Quando il trattamento tabellare del personale della Sede centrale è diverso da quello del personale delle dipendenze, il lavoratore trasferito conserva il diritto al trattamento tabellare di provenienza se più favorevole.

Il personale eventualmente distaccato presso i servizi di Esattoria e Ricevitoria gestiti dall'Istituto conserva il diritto all'applicazione del presente contratto,

Art. 33.

L'art. 60 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il personale delle agenzie o degli uffici distaccati o delle dipendenze operanti nelle città ove esiste la sede centrale dell'Istituto avrà, a tutti gli effetti, lo stesso trattamento stabilito per il personale di pari categoria o grado della Sede centrale medesima.

Art. 34.

L'art. 61 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il trasferimento di residenza, solo nel caso in cui sia disposto ad iniziativa dell'Istituto, dà diritto:

1) per chi non sia capo di famiglia:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio nelle classi indicate nell'art. 58, seguendo la via più breve;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, con un massimo di un anno;

d) alla diaria, di cui all'art. 58, n. 4, per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese.

2) per chi sia capo di famiglia, e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso i quali abbia obbligo di alimenti;

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio nelle classi di cui all'art. 58, seguendo la via più breve, per sè e per le persone di famiglia conviventi che con lui si trasferiscono, compresa la eventuale persona di servizio cui compete il viaggio in terza classe;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, con un massimo di un anno;

d) alla diaria, di cui all'art. 58, n. 4, per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese. Questa diaria spetta ai famigliari in misura del 60 %.

Art. 35.

L'art. 64 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Entro il primo quadrimestre di ogni anno la « qualifica » verrà comunicata per iscritto al lavoratore che dovrà accusarne ricevuta.

Le motivazioni della « qualifica » saranno conservate dall'Istituto.

Il lavoratore che non ritenesse rispondente ai suoi meriti la « qualifica » assegnatagli potrà ricorrere entro 10 giorni al Direttore dell'Istituto che esprimerà il suo giudizio sull'accoglimento o meno del ricorso entro un mese. Qualora il ricorso venisse respinto, il lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione del Direttore potrà ricorrere al Presidente dell'Istituto le cui decisioni sono definitive. Il Presidente dell'Istituto comunicherà le sue decisioni al ricorrente possibilmente entro tre mesi dalla data del ricorso propostogli e comunque entro l'anno solare in corso.

Il lavoratore qualificato insufficiente per due anni consecutivi potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio.

Le « qualifiche » saranno annotate nel fascicolo personale del lavoratore.

Art. 36.

L'art 66 del C.C.N.L. è modificato come segue:

I gradi gerarchici verranno coperti dal personale in servizio presso l'Istituto entro sei mesi dal giorno in cui si fanno posti vacanti o sorge l'opportunità di crearne dei nuovi.

Soltanto ed unicamente in caso di servizi di nuova creazione o quando si richiedono competenze e capacità speciali o titoli non posseduti dal personale in servizio, potranno essere nominate anche persone estranee all'Istituto.

Per la copertura dei posti superiori e per il passaggio alla categoria o grado superiore, è in facoltà dell'Istituto di stabilire, di volta in volta, se le promozioni e i passaggi debbono avvenire in seguito a concorso fra il personale in servizio secondo le norme dell'art. 5, oppure senza concorso mediante scelta fra il personale in pianta stabile, in possesso dei titoli di studio richiesti per il posto da coprire.

A parità di merito, prevarrà l'anzianità di servizio nella categoria o grado inferiore al posto da coprire; sarà tenuto anche conto dello stato civile e degli eventuali titoli di benemerenza del lavoratore.

Il merito, agli effetti delle promozioni è determinato dal giudizio complessivo « qualifica », che ogni anno viene inserito nel libretto o pratica personale come prescritto dall'art. 64.

Agli effetti delle promozioni, al grado più elevato della categoria impiegati/e di 1ª, il merito è determinato oltre che dalla qualifica, anche — nell'ordine — dai titoli seguenti: i precedenti di carriera, i gradi ed uffici ricoperti, l'anzianità di servizio, i titoli di studio, le benemerenze culturali e combattentistiche.

Per poter aspirare alla promozione, il lavoratore, dovrà aver conseguito almeno la qualifica di « distinto » nell'ultimo triennio.

Art. 37.

L'art. 67 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'Istituto potrà eccezionalmente promuovere alla categoria o grado superiore, sempre che vi siano posti vacanti, anche il personale in pianta stabile da almeno

sei anni che pur non avendo il titolo di studio richiesto per il posto superiore, ha però conseguito la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni.

La norma di cui sopra non si applica ai passaggi dalla 2ª alla 1ª categoria impiegati/e, per i quali passaggi si applicheranno le norme relative alle promozioni previste dall'art. 66 mediante concorso o scelta fra il personale in pianta stabile, ancorchè non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'appartenenza alla 1ª categoria.

Art. 38.

L'art. 69 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'anzianità e il trattamento economico del lavoratore promosso alla categoria o grado superiore saranno così determinati:

a) per quanto ha riferimento all'anzianità di appartenenza alla nuova categoria o grado: dal giorno dell'avvenuta promozione;

b) per quanto ha riferimento alla parte economica: in modo da assicurare al lavoratore una retribuzione superiore a quella goduta all'atto della promozione.

Art. 39.

L'art. 71 del C.C.N.L. è modificato come segue:

La gerarchia del personale è costituita dalla categoria e grado; nella stessa categoria o grado, dall'anzianità di servizio nella categoria o grado.

L'ordine gerarchico non può pregiudicare mai l'esercizio delle funzioni di ispezione e di controllo, a qualunque categoria o grado appartenga il lavoratore che ne è investito.

Art. 40.

L'art. 72 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le mancanze del personale ai propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:

a) l'ammonizione scritta da parte della Direzione;

b) la nota di biasimo da parte del Presidente;

c) la deplorazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) l'ammenda al personale subalterno;

e) il ritardo dell'aumento periodico;

f) la riduzione della retribuzione nella misura massima di un quinto della retribuzione stessa sino a due mesi;

g) la soppressione totale o parziale della gratifica di bilancio;

h) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di due mesi;

i) la retrocessione alle categorie o gradi inferiori, con conseguente diminuzione degli emolumenti;

l) la dispensa dall'impiego,

m) la destituzione.

I provvedimenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

L'ammenda di cui alla lettera *d*) sarà in misura non eccedente — di volta in volta — la retribuzione di una giornata. L'importo delle ammende verrà devoluto in opere assistenziali a favore del personale dell'Istituto.

Ogni provvedimento disciplinare sarà annotato nella posizione personale dell'interessato.

Art. 41.

L'art. 75 del C.C.N.L. è modificato come segue:

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), *m*), dell'art. 72, qualora il lavoratore abbia notificato per iscritto all'Istituto l'organizzazione di appartenenza, dovranno essere subito resi noti dall'Istituto alla propria Associazione che provvederà a comunicarli alla Organizzazione dei lavoratori segnalata.

Art. 42.

L'art. 79 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Durante la privazione degli emolumenti per punizione e nel caso di sospensione di cui all'art. 76, gli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico vengono corrisposti alla famiglia del punito alla quale, a giudizio dell'Istituto, potrà essere accordato un assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile.

Art. 43.

L'art. 82 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le cessazione del rapporto di lavoro del personale può avvenire:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso degli articoli 39, ultimo comma, 49, 52, penultimo comma; e 56, secondo comma;

b) per matrimonio del personale femminile, gravidanza, puerperio;

c) per riduzione di posti o per soppressione o trasformazione di servizi o uffici;

d) per esonero dal servizio in seguito a malattia (ultimo comma dell'art. 46);

e) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età a norma dell'art. 87;

f) per dispensa dall'impiego (art. 77);

g) per destituzione (art. 80);

h) per morte.

Art. 44.

L'art. 83 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le dimissioni debbono venir presentate per iscritto con il preavviso di un mese per gli impiegati e di 15 giorni per il personale subalterno. In difetto, l'Istituto tratterrà dalle competenze spettanti al lavoratore la corrispondente indennità sostitutiva.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intera retribuzione fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'Istituto di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intera retribuzione fino alla scadenza stessa.

Art. 45.

L'art. 84 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Nel caso di riduzione di posti o di soppressione o trasformazione di un servizio o di un ufficio, l'Istituto ha facoltà di collocare in disponibilità il personale che sia stato a suo tempo assunto specificatamente per quel determinato posto o servizio o uffici.

Quando, sempre per i predetti motivi, l'Istituto debba collocare in disponibilità personale non specificatamente assunto per il posto o servizio o ufficio soppresso o trasformato, dovranno essere debitamente valutati i titoli preferenziali (anzianità di servizio, merito, carico di famiglia, possibilità economiche, benemerenze militari e civili, ecc.) di tutto il personale appartenente alla stessa categoria e collocati in disponibilità coloro che risulteranno in possesso di titoli minori.

La disponibilità avrà la seguente durata:

a) 4 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio fino a 5 anni;

b) 6 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 5 anni e fino a 10;

c) 8 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 10 anni e fino a 15;

d) 12 mesi per il personale con anzianità effettiva di servizio oltre i 15 anni.

Durante il periodo di disponibilità compete l'intera retribuzione.

Prima di far luogo a nuove assunzioni di personale, l'Istituto dovrà richiamare in servizio tutti coloro che eventualmente si trovassero in disponibilità, possedendo i requisiti adeguati ai posti da coprire. Il lavoratore richiamato dalla disponibilità per essere assegnato ad una categoria o grado diversa, avrà la facoltà di accettare il nuovo posto o di continuare ad usufruire del rimanente periodo di disponibilità.

Il lavoratore, trascorso l'intero periodo di disponibilità senza che sia stato richiamato dall'Istituto, cesserà dal servizio.

Art. 46.

L'art. 87 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Quando il lavoratore abbia compiuto il 35° anno di servizio effettivo oppure i 60 anni di età, ha diritto di ottenere il collocamento a riposo e l'Istituto ha del pari diritto di collocarvelo d'ufficio.

Il lavoratore dovrà essere sempre collocato a riposo quando abbia compiuto il 40° anno di servizio effettivo oppure i 65 anni di età.

Tutti i termini anzidetti saranno ridotti di 5 anni per il personale femminile.

Art. 47.

L'art. 89 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Quando la cessazione dal servizio avvenga per riduzione di posti e per soppressione o trasformazione di servizi o uffici, per esonero in seguito a malattia, per matrimonio, per gravidanza, per puerperio, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, per morte, il trattamento di cui all'art. 88 non potrà essere in ogni caso ulteriore ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni, il trattamento di cui all'art. 88 non potrà essere in ogni caso inferiore:

a) a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo, se le dimissioni vengono rassegnate dopo compiuti due anni di servizio e fino a 10;

b) a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo, se le dimissioni vengono rassegnate dopo 10 anni di servizio.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per dispensa, il trattamento di cui all'art. 88 non potrà essere in ogni caso inferiore:

a) al preavviso di 3 mesi;

b) ad una indennità di importo pari ai due terzi di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per morte, l'indennità sostitutiva del preavviso sarà pari a 3 mensilità di retribuzione.

In tutti i casi di cessazione dal servizio nei quali il trattamento di quiescienza risulti pari a quello minimo previsto dal precedente articolo, il lavoratore avrà diritto alla parte del cumulo di previdenza o della riserva matematica, ove si corrispondano pensioni, formata con i contributi a suo carico, dedotti da questi i contributi pure a suo carico eventualmente versati o da versare per l'assicurazione invalidità e vecchiaia o la relativa riserva matematica.

La norma di cui al precedente comma si applica anche quando la cessazione dal servizio avvenga per destituzione.

Art. 48.

L'art. 90 del C.C.N.L. è modificato come segue:

La quota a carico dell'Istituto per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, nella misura di legge, per il personale soggetto all'assicurazione stessa, sarà computata in aggiunta ai trattamenti minimi di cui all'art. 89.

Art. 49.

L'art. 104 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Entro il 20 dicembre verrà corrisposta una gratifica natalizia di importo pari alla mensilità del mese di dicembre, escluse le indennità che vengono corrisposte per 12 mesi per accordi economici nazionali o aziendali.

Dopo l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il mese di marzo, verrà corrisposta una gratifica

pari a una mensilità conteggiata come per la gratifica natalizia salvo le particolari eccezioni che potranno essere contemplate dai contratti integrativi aziendali.

Al personale assunto o che abbia cessato dal servizio nel corso dell'anno o sia rimasto assente dal servizio durante l'anno, la gratifica di natale e quella di bilancio saranno ridotte in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore come mese intero la eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non sono considerate assenze dal servizio.

Art. 50.

L'art. 105 del C.C.N.L. è modificato come segue:

L'orario normale di lavoro non potrà superare le 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in otto ore giornaliere, con quattro ore nella mattinata di sabato.

Nelle giornate di sabato l'orario potrà essere di 5 ore purchè l'orario complessivo di lavoro settimanale non superi le 44 ore.

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo fra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l'inizio del primo del giorno seguente, dovranno intercorrere non meno di dodici ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per fuochisti e autisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30, ferma restando la durata settimanale di lavoro prevista dal 1° comma del presente articolo.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, l'Istituto potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno domenicale, però nel limite di 5 ore salvo il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l'orario di cui al comma precedente.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno stabilito per il riposo settimanale dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana, e di percepire una maggiorazione del 20 % sulla paga oraria.

Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Il lavoro compiuto in tutti gli altri giorni festivi sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25 %.

Art. 51.

L'art. 106 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà dell'Istituto di richiedere prestazioni straordinarie, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge. Le prestazioni straordinarie saranno retribuite con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 15 %.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta ordinate dal superiore diretto ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art. 52.

L'art. 108 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Al personale spetta di diritto ogni anno, secondo i turni stabiliti dall'Istituto e normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico la cui durata è così determinata:

— durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di	giorni	9
— da oltre un anno e fino a dieci anni di servizio	»	15
— da oltre 10 anni e fino a quindici anni di servizio	»	21
— con oltre quindici anni di servizio	»	25

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo, nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per licenziamento disciplinare, al lavoratore che non abbia usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la paga corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della paga del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, escluso quello di malattia non superiore a sei mesi, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunciare all'Istituto, non saranno computati nella durata delle ferie.

Art. 53.

L'art. 110 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Nel caso di malattia o infortunio accertati, il dipendente avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario, nonchè agli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio con un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici.

I periodi su indicati sono aumentati del 50 %, con un minimo globale di 8 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tbc o di accertata necessità di cura per la stessa malattia.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei 4 mesi precedenti.

Perdurando la malattia oltre i termini sopra indicati, il dipendente sarà posto in aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi.

Durante l'aspettativa cessa la corresponsione degli emolumenti, salvo gli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico.

Trascorso anche l'intero periodo di aspettativa senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute, con diritto del dipendente stesso al trattamento previsto dall'art. 119.

L'aspettativa per malattia cessa anche quando, in seguito agli accertamenti medici disposti dall'Istituto, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.

Art. 54.

L'art. 111 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il trattamento di assistenza malattia del personale è assicurato mediante la iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.P.).

L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 55.

L'art. 112 del C.C.N.L. è modificato come segue:

In caso di chiamata alle armi, l'Istituto conserverà il posto al lavoratore.

Al personale chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva verrà corrisposta una mensilità di salario. Il periodo di assenza per il servizio di leva non verrà computato ad alcun effetto.

In caso di richiamo alle armi, al personale sarà praticato il trattamento di legge.

Art. 56.

L'art. 113 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Chi abbia lasciato l'Istituto per chiamata alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Istituto entro 30 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi, in caso contrario, risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 57.

L'art. 116 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Il licenziamento disciplinare (senza preavviso nè indennità) viene applicato per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro, nonchè in caso di recidiva in mancanze punite con la sospensione dal servizio.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale, verranno applicati solo dopo aver udito le discolpe degli interessati.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 115 qualora il lavoratore abbia notificato per iscritto all'Istituto l'organizzazione di appartenenza, dovranno essere subito resi noti dall'Istituto alla propria Associazione, che provvederà a comunicarli alla Organizzazione dei Lavoratori segnalata.

Art. 58.

L'art. 117 del C.C.N.L. è modificato come segue:

La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso in cui il dipendente non riprenda servizio allo scadere del periodo di aspettativa di cui al 4° comma dell'art. 110;

b) per esonero dal servizio in seguito a malattia (6° comma dell'art. 110);

c) per matrimonio del personale femminile, gravidanza e puerperio;

d) per licenziamento disciplinare a sensi dell'articolo 116;

e) per scioglimento del contratto da parte dell'Istituto con regolare disdetta;

f) per morte.

Art. 59.

L'art. 118 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 15 giorni. In difetto, l'Istituto tratterrà dalle competenze spettanti al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva. E' in facoltà delle parti al momento della presentazione delle dimissioni, di concordare una abbreviazione o un prolungamento del termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso. Tuttavia, è in facoltà dell'Istituto di far cessare il rapporto di lavoro il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero salario fino alla scadenza stessa.

Art. 60.

L'art. 119 del C.C.N.L. è modificato come segue:

Quando la cessazione del rapporto avvenga a sensi viso nè indennità.

Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Istituto e non per motivi di cui al precedente comma e dopo superato il periodo di prova di cui all'art. 99, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 30 giorni o, in difetto, la corrispondente indennità sostitutiva. In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso compete agli aventi diritto. Inoltre, al dipendente o agli aventi diritto in caso di

morte, sarà corrisposta per ciascun anno intero di servizio prestato presso l'Istituto, una indennità commisurata alla paga normale pari a:

15 giornate per ogni anno di servizio compiuto, quando il rapporto di lavoro si risolva o la morte intervenga prima del compimento del decimo anno di servizio;

20 giornate per ogni anno di servizio compiuto, quando il rapporto di lavoro si risolva o la morte intervenga dopo il compimento del decimo anno di servizio.

Art. 61.

Gli Istituti si impegnano a bandire, entro tre mesi dalla data di stipulazione dei contratti integrativi aziendali e comunque non oltre un anno dalla stipulazione della presente Convenzione, un concorso interno riservato ai soli lavoratori dell'Istituto che, pur essendo in possesso del titolo di studio di cui al 1° comma dell'art. 4, non appartengano alla categoria impiegati/e di 1ª.

Sulla base del suddetto concorso sarà formata una graduatoria degli idonei ai quali, fino ad esaurimento della graduatoria medesima, saranno riservati metà dei posti, che, a giudizio dell'Istituto, si dovessero ritenere necessari per assunzioni o promozioni nell'ultimo grado della categoria impiegati/e di 1ª.

L'altra metà dei posti sarà coperta nei modi previsti dal contratto per le normali assunzioni e promozioni.

La norma di cui sopra non si applica negli Istituti:

a) che abbiano già in vigore, in base ad accordi sindacali aziendali, criteri diversi di classificazione ed inquadramento per l'assegnazione del personale alla 1ª o alla 2ª categoria;

b) che abbiano — o intendano attuare, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione — per le categorie impiegatizie, ruoli e gradi distinti in base al titolo di studio richiesto.

Art. 62.

Al personale in pianta stabile, in servizio alla data di stipulazione della presente Convenzione, verrà riconosciuta, qualora il riconoscimento non sia già avvenuto, ai soli fini degli aumenti periodici e del trattamento di ferie e malattia, una anzianità convenzionale pari al 50 % del servizio prestato e liquidato con la qualifica di straordinario dopo il 1° luglio 1941.

Gli effetti del riconoscimento dell'anzianità convenzionale decorrono dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Rimangono ferme le clausole dei contratti aziendali che escludono il riconoscimento di anzianità convenzionali per il servizio prestato anteriormente al compimento del 21° anno di età.

Art. 63.

Ai fini di conservare al C.C.N.L. e alla presente Convenzione il compito principale di costituire una Regolamentazione uniforme del rapporto di lavoro dell'intera categoria, i contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la Regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal C.C.N.L. e dalla presente Convenzione. Solo in via eccezionale detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente disciplinata dal C.C.N.L. e dalla presente Convenzione, a condizione che tale regolamentazione sia giustificata dalla esistenza di situazioni già in atto nell'Istituto.

Art. 64.

La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno della sua stipulazione. La Convenzione stessa e le parti da essa non modificate del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 per il personale delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati, avranno durata fino al 31 dicembre 1956 e si intenderanno rinnovate per due anni e così successivamente di biennio in biennio se non verranno congiuntamente disdettate da una delle parti almeno 4 mesi prima della scadenza.

I contratti integrativi aziendali entreranno in vigore il 1° marzo 1954.

L'entrata in vigore della Convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 12 agosto 1937, n. 1757.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1953 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: IMPIEGATI/E DI 1a - IMPIEGATI/E DI 2a - PERSONALE SUBALTERNO - OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA, DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno quattordici del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquantatre in Roma,

premesso

che al punto 3 dell'Accordo 21 maggio 1953, relativo ai miglioramenti economici da apportare, a partire dal 1° gennaio 1954, al trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1a categoria ed Enti equiparati è previsto che tra la ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) e le organizzazioni stipulanti del mensionato Accordo dev'essere presa in esame la possibilità di determinare in sede nazionale la misura delle indennità fisse;

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.), rappresentata dal suo Presidente professore *Giordano Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione Sindacale composta dai seguenti signori: ing. *Giovanni Capello*, Presidente; sen. avv. *Nicola Angelini*, prof. *Carlo Bozzo*, rag. *Ernesto Cason*, cav. *Virgilio Cavaglià*, ing. *Alberto Celli*, prof. *Lauro Chiazzeaz*, prof. *Francesco Coppola d'Anna*, avv. *Alfonso Corso*, avv. *Giuseppe De Amicis*, ing. *Alberto Fossi*, avv. *Francesco Martinez*, avv. *Marco Nuti*, avvocato *Alfio Pisani*, S. E. avv. *Antonio Serena Monghini*, avv. *Carlo Zanella*, Membri; rag. *Antonio Da Re*, dott. *Corrado Garofoli*, rag. *Salvatore Giorno*, rag. *Antonio Nicoletti*, rag. *Edoardo Rossotti*, dott. *Germano Violi*, Consulenti tecnici;

dal dott. *Amedeo Calvano*, direttore dell'A.C.R.I.;

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari signori: *Davide Amadei, Alberto Bastia, Millo Carignani, Antonino Castillet* ed *Ugo Lionetti*:

la FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (F.A.L.C.R.I.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari signori: *Giuseppe Gatti* ed *Aldo Spaterna*, assistiti dai Consiglieri Nazionali signori: *Giovanni Ferrari, Giorgio Ottaviano, Gustavo Reghelin*;

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone del Segretario Generale sig. *Luigi Perinelli* e dei Segretari signori: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini, Amedeo Olevano, Delio Villani*;

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari signori: *Lindo Farina, Bruno Oggiano, Ferruccio Olivetti, Giuseppe Prastaro, Filippo Sanacore*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO ESATTORIALI ASSICURATORI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari signori: *Armando Gatti, Giuseppe Micacchi, Ugo Scimonelli*, assistiti dai signori: *Renato Guerra* e *Decio Rosini*, membri della Giunta Esecutiva Nazionale;

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.), rappresentata dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Segretari signori: *Renato Perrino, Loris Rossi, Carlo Sallustio*;

si è convenuto:

1. — L'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, l'indennità di rischio, la maggiorazione di contingenza per persone a carico, l'indennità per lavori in locali sotterranei e il concorso spese tramviarie verranno corrisposte nelle misure e con le modalità di cui alla allegata tabella.

2. — L'indennità di carica, se ed in quanto previste dagli accordi aziendali attualmente in vigore, non potranno essere corrisposte in misura superiore a quella di cui alla allegata tabella.

In considerazione che le qualifiche elencate in tabella possono non corrispondere a quelle adottate presso le singole aziende, le qualifiche stesse hanno valore puramente indicativo e, pertanto, le nuove misure dell'indennità di carica saranno identificate in sede aziendale sulla base del riferimento alle misure attualmente vigenti.

3. — In conformità dell'art. 30 del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 e del punto 3 dell'Accordo 21 maggio 1953 già menzionato, la compilazione delle tabelle degli sti-

pendi verrà fatta con accordo, da stipulare entro il 30 novembre p. v., tra le singole aziende e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, destinando a tal fine e distribuendola con criteri di riqualificazione la somma rimasta disponibile dopo aver detratto dall'importo corrispondente al 12 % della retribuzione del mese di maggio 1953 in ragione di anno l'importo occorrente per l'adeguamento delle indennità fisse alle misure previste dal presente Accordo.

4. — Le tabelle basi sulle quali si deve operare per pervenire alla compilazione delle nuove tabelle aumentate sono quelle in vigore modificate dalle variazioni di scala mobile ad esse applicate a tutto il corrente mese di ottobre.

5. — Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1954 e avrà scadenza il 31 dicembre 1955.

6. — Il presente Accordo impegna i lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti e, quanto alle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati, quelli di essi che vi daranno la propria adesione.

TABELLE DELLE INDENNITA' FISSE

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

PIAZZE	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età e a quello di età inferiore che fruisca di assegni famil.	A tutto il personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno	Al personale di età inf. al 17° anno
1ª Categoria			
Con oltre 200.000 abititanti	17.050	11.575	7.300
2ª Categoria			
Con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti	15.250	10.350	6.700
3ª Categoria			
Con popolazione da oltre 20.000 e fino a 50.000 abitanti	13.400	9.150	6.100
4ª Categoria			
Con popolazione da oltre 5.000 fino a 20.000 abitanti	11.600	7.650	4.900
5ª Categoria			
Con popolazione fino a 5.000 abitanti	10.675	6.575	4.400

Indennità di mensa (da corrispondersi per 12 mensilità in un anno):

1ª categoria di piazze:
con oltre 200.000 abitanti L. 5.275

2ª categoria di piazze:
con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti L. 4.325

3ª categoria di piazze:
con popolazione da oltre 20.000 e fino a 50.000 abitanti » 3.400

4ª categoria di piazze:
con popolazione da oltre 5.000 e fino a 20.000 abitanti » 2.300

5ª categoria di piazze:
con popolazione fino a 5.000 abitanti » 1.900

INDENNITÀ DI RISCHIO

(da corrispondersi per 12 mensilità in un anno)

CATEGORIE	CASSIERI			COMMESSI	
	Addetti agli sportelli contanti	Addetti agli sportelli non contanti	Altri cassieri	Commessi sportelli	Altri commessi
Categoria 1ª					
(Capoluoghi di provincia e centri a intenso movimento bancario)	8.720	6.230	4.360	3.890	2.490
Categoria 2ª					
(Centri aventi buon movimento bancario)	6.540	4.670	3.115	2.800	1.870
Categoria 3ª					
(Altri centri minori)	3.490	2.490	1.560	1.560	935

Maggiorazione di contingenza per persone a carico (da corrispondersi per 12 mensilità in un anno ai titolari di assegni familiari a carico dell'I.N.P.S.) L. 3.850

Indennità per lavori in locali sotterranei (da corrispondersi per 15 mensilità in un anno) L. 2.500

Concorso spese tramviarie (da corrispondersi per 12 mensilità in un anno agli attuali beneficiari dell'indennità medesima):

Misura attuale	Nuova misura
2.000	2.150
1.500	1.600
1.300	1.400
1.200	1.300
1.000	1.100

Indennità di carica (da corrispondersi per 15 mensilità in un anno):

Capo ufficio non funzionario	L.	10.000
Vice capo ufficio non funzionario	»	6.000
Capo reparto non funzionario	»	3.000
Capo commesso	»	2.500
Vice capo commessi	»	1.200

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONVENZIONE COLLETTIVA 10 MAGGIO 1954, MODIFICATIVA DELL'ART. 88 DEL C.C.N.L. 28 FEBBRAIO 1941 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 1954 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Ecc. professore *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I.

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.) rappresentata dal dott. *Alberto Bastia* e dal rag. *Ugo Lionetti*;

la FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dal rag. *Gustavo Reghelin* e dal sig. *Giorgio Ottaviano*;

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.) rappresentata dal rag. *Luigi Perinelli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.) rappresentata dal rag. *Lindo Farina*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO ESATTORIALI ASSICURATORI (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dal rag. *Renato Guerra* e dal rag. *Renato Sbordoli*;

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI DI TRIESTE (S.A.B.I.) rappresentata dal dott. *Marcello Gullini* e dal sig. *Sergio Pettener*;

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.) rappresentata dal sig. *Renato Perrino*;

si è stipulata

l'allegata Convenzione modificativa dell'art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria.

Articolo unico.

L'art. 88 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria è sostituito dal seguente:

« Art. 88. — Al lavoratore che cessa dal servizio per una delle cause indicate dall'art. 82, o agli aventi diritto in caso di morte del lavoratore, spetta il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme in vigore presso ciascun Istituto ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 GIUGNO 1954 PER LA PROROGA CON MODIFICHE, DELL'ACCORDO 10 GENNAIO 1951, SULLA SCALA MOBILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: « IMPIEGATI/E DI 1ª» - « IMPIEGATI/E DI 2ª» - « PERSONALE SUBALTERNO» - « OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA», DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1ª CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 1954 in Roma,

t r a

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Ecc. professore *Giordano Dell'Amore,* assistito dal Dott. *Amedeo Galvano,* Direttore dell'A.C.R.I. e dal Dott. *Carlo Ceci,* Capo dell'Ufficio Sindacale dell'A.C.R.I. medesima.

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) rappresentata dal dott. *Alberto Bastia* e dal rag. *Ugo Lionetti;*

la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dal rag. *Gustavo Reghelin* e dal sig. *Giorgio Ottaviano;*

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.) rappresentata dal rag. *Lindo Farina,* dal sig. *Bruno Oggiano* e dal dott. *Ferruccio Olivetti;*

la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattoriali Assicuratori (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dal dottor *Emilio Bedendo;*

il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste (S.A.B.I.T.) rappresentato dal sig. *Carlo Luttini;*

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.) rappresentata dal sig. *Renato Perrino,* dal sig. *Loris Rossi* e dal sig. *Carlo Sallustio;*

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.) rappresentata dal dott. *Luigi Perinelli* e dal rag. *Lorenzo Ferrandini;*

si è convenuto:

1. L'accordo stipulato il 10 gennaio 1951 per la applicazione delle variazioni di scala mobile al trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria, scaduto il 31 dicembre 1953 a seguito delle successive proroghe e rinnovazioni, è ulteriormente rinnovato con scadenza al 31 dicembre 1954 e con le seguenti varianti in sostituzione dei punti 3, 4 e 5:

a) Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, in ciascun bimestre si applica sulle voci del trattamento economico in atto soggette a variazione (tutte le voci con esclusione dell'indennità di rischio, del concorso spese tramviarie e delle altre eventuali voci espressamente escluse dalla variazione per disposizione degli accordi aziendali) la percentuale di variazione corrispondente alla differenza tra la media dei numeri indici del terz'ultimo e penultimo mese anteriore al bimestre di applicazione e il precedente numero indice applicato.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nella media dei numeri indici di ciascun bimestre di rilevazione si arrotondano all'unità successiva se superiori a 0,50 e si trascurano in caso contrario.

b) Il presente accordo si intende tacitamente rinnovato alla scadenza (31 dicembre 1954) per sei mesi, qualora non venga disdettato da una delle parti almeno un mese prima della scadenza e così di seguito di semestre in semestre.

2. L'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori l'elenco delle Aziende che daranno la propria adesione al presente accordo.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 29 OTTOBRE 1954 CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI CONTINGENZA PER PERSONE A CARICO E L'ISTITUZIONE DELLA SCALA MOBILE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 29 del mese di ottobre dell'anno 1954 in Roma, in relazione al separato accordo sotto questa data sottoscritto in merito all'aumento degli assegni familiari I.N.P.S.

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Ecc. professore *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I e dal dott. *Carlo Ceci*, Capo dell'Ufficio Sindacale dell'A.C.R.I medesima

e

le organizzazioni sindacali: F.A.F.I, F.A.L.C.R.I, F.I.B., F.I.D.A.C, F.I.L.C.E.A, S.A.B.I.T, U.I.B.

si è convenuto:

1) *Liquidazione delle variazioni intervenute nel numero indice nel corso dell'anno.*

Premesso che l'assegno familiare di L. 5356 è da riferirsi all'indice di scala mobile di 120 applicato nel bimestre settembre-ottobre 1954, le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di prima categoria e gli Enti equiparati che hanno dato la propria adesione agli accordi per la scala mobile stipulati dall'A.C.R.I. il 10 giugno 1954 e che tale adesione daranno agli eventuali futuri accordi che nella stessa materia potranno essere stipulati, si impegnano a far tempo dal 1° gennaio 1955 a tener conto delle eventuali future variazioni di scala mobile sulla misura predetta.

A tal fine verrà considerata al termine di ogni anno la media ponderata delle variazioni percentuali rispetto al numero indice di 120 verificatesi nel corso dell'anno stesso.

La percentuale così ottenuta sarà applicata sull'ammontare degli assegni familiari (L. 5356 mensili per ciascuna persona a carico) percepiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la liquidazione, con i criteri di cui sopra verrà effettuata all'atto della cessazione del servizio.

Si chiarisce che il sistema di scala mobile al quale si fa riferimento è quello previsto nell'accordo intervenuto tra l'A.C.R.I e le Organizzazioni Sindacali il 10 giugno 1954 del quale segue la sorte.

Qualora intervengano nuove disposizioni legislative che modifichino l'attuale sistema e misura degli assegni familiari, le parti si incontreranno per riesaminare i termini del presente accordo in relazione al meccanismo di scala mobile.

2) *Abolizione della maggiorazione di contingenza per persone a carico.*

La maggiorazione di contingenza per persone a carico, di cui all'art. 8 della Convenzione modificativa ed aggiuntiva al C.C.N.L. 28 febbraio 1941, stipulata il 14 ottobre 1953 ed alla tabella allegata all'accordo nazionale 14 ottobre detto anno, è abolita a far tempo dal 1° luglio 1954.

3) *Liquidazione arretrati.*

Premesso che le organizzazioni sottoscritte avevano concordato di chiedere al competente Ministero di promuovere apposito provvedimento diretto a fissare la nuova misura degli assegni familiari in modo uniforme e con decorrenza 1° luglio 1954, e che tale misura è stata determinata in L. 5356 per tutte le categorie dei dipendenti bancari (dirigenti, funzionari, impiegati e commessi nonché operai) e per le relative persone a carico; premesso ancora che per il periodo 1° luglio 1954-31 ottobre 1954 la suindicata misura degli assegni risulta essere stata parzialmente coperta da quanto le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di prima categoria e gli Enti equiparati hanno già erogato e che quindi, a tale titolo, resta da erogare per il suddetto periodo una integrazione nella misura media di L. 337 per ciascun assegno mensile, come verrà disposto nel relativo provvedimento di legge;

tutto ciò premesso, l'A.C.R.I., aderendo alle richieste delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori intese ad ottenere che la differenza di cui sopra sia computata in rapporto a quanto effettivamente percepito, impegna le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di prima categoria e gli enti Equiparati che hanno dato applicazione aziendale alle tabelle delle indennità fisse allegate all'Accordo economico nazionale stipulato il 14 ottobre 1953 a corrispondere l'esatto importo dovuto.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1956 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: «IMPIEGATI/E DI 1ª» - «IMPIEGATI/E DI 2ª» - «PERSONALE SUBALTERNO» - «OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA», DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 1956 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.), rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione sindacale composta dei seguenti signori: prof. comm. *Francesco Coppola d'Anna*, Presidente; comm. dott. *Francesco Borri*, prof. dott. *Carlo Bozzo*, prof. *Lauro Chiazzese*, sig. *Fioralpino Chiodi*, avv. comm. *Enrico Camaschella*, avv. *Giovanni Carignani*, comm. *Virginio Cavaglià*, dott. *Mario De Angelis*, conte *Francesco del Balzo di Presenzano*, avvocato *Matteo Fanti*, N. H. marchese ing. *Alberto Fossi*, rag. *Vittorio Marchia*, avv. *Alfio Pisani*, avv. *Antonio Serena Monghini*, avv. *Carlo Zanella*, membri; dottor *Aldo Barcellona*, dott. *Luciano Campini*, dott. *Corrado Garofoli*, rag. *Angelo Greco*, rag. *Antonio Nicoletti*, dott. *Vittorio Tamaro*, dott. comm. *Germano Violi*, rag. *Francesco Tedeschi*, consulenti tecnici;

dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio Sindacale dell'A.C.R.I.;

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.) rappresentata dal Segretario coordinatore sig. *Alberto Bastia* e dai Segretari sigg.: *Davide Amadei*, *Alessandro Buttè*, *Millo Carignani* e *Ugo Lionetti*;

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.) rappresentata dal Segretario generale sig. *Luigi Perinelli* e dai Segretari sigg.: *Umberto Corradini*, *Giacomo Costa*, *Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita*;

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI TRIESTE (S.A.B.I.T.) rappresentato dal Segretario sig. *Marcello Gullini* e dai Vice Segretari sigg.: *Marino Lazzari*, *Luciano Loret*, *Eugenio Mattarelli*, *Sergio Pettener* e dal componente il Comitato Direttivo *Alfredo Mari*;

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.) rappresentata dai Segretari nazionali sigg.: *Giorgio Pecci*, *Renato Perrino*, *Loris Rossi*, con la collaborazione del sig. *Carlo Sallustio*;

Il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 1956 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione Sindacale composta dei seguenti signori: prof. comm. *Francesco Coppola d'Anna*, presidente; comm. dott. *Francesco Borri*, prof. dott. *Carlo Bozzo*, prof. *Lauro Chiazzese*, sig. *Fioralpino Chiodi*, avv. comm. *Enrico Camaschella*, avv. *Giovanni Carignani*, comm. *Virginio Cavaglià*, dott. *Mario De Angelis*, conte *Francesco Del Balzo di Presenzano*, avvocato *Matteo Fanti*, N. H. marchese ing. *Alberto Fossi*, rag. *Vittorio Marchia*, avv. *Alfio Pisani*, avv. *Antonio Serena Monghini*, avv. *Carlo Zanella*, membri; dottor *Aldo Barcellona*, dott. *Luciano Campini*, dott. *Corrado Garofoli*, rag. *Angelo Greco*, rag. *Antonio Nicoletti*, dott. *Vittorio Tamaro*, dott. comm. *Germano Violi*, *rag. Francesco Tedeschi*, consulenti tecnici;

dal dott. *Amedeo Calvano*, e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del servizio sindacale dell'A.C.R.I.

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dai Segretari nazionali sigg.: *Cesare Chiavaccini*, *Mario Faga*, *Giovanni Ferrari*, *Giuseppe Gatti*, *Gustavo Reghelin*, nonchè dal signor *Giorgio Ottaviano*, consigliere nazionale;

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.D.A.C.) rappresentata dai Segretari nazionali sigg.: *Lindo Farina*, *Bruno Oggiano*, *Ferruccio Olivetti*, *Giuseppe Prastaro* e *Filippo Sanacore*;

premesso

1° che con la data del 31 dicembre 1955 sono venuti a scadenza gli accordi economici nazionali 21 maggio e 14 ottobre 1953 intervenuti fra l'A.C.R.I. e le

Organizzazioni dei lavoratori, nonchè gli accordi economici aziendali stipulati dalla Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati (Italcasse e Federalcasse) in esecuzione dei predetti accordi nazionali;

2° che per il 31 dicembre 1956 è prevista la scadenza — previa disdetta — della Convenzione modificativa ed aggiuntiva al C.C.N.L. 28 febbraio 1941 stipulata il 14 ottobre 1953 e dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati dagli Enti indicati al precedente punto 1°;

3° che a seguito delle richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori all'A.C.R.I. per la revisione del trattamento economico previsto dagli accordi economici nazionali ed aziendali di cui al precedente punto 1°, è insorta fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni dei lavoratori una complessa e delicata vertenza, riportata in sede sindacale, con accordo stipulato il 30 maggio 1956 sotto gli auspici del Ministero del Lavoro, per la ricerca di una conveniente soluzione;
tutto ciò premesso, le parti stipulanti, anche nel reciproco desiderio di addivenire ad una distensione e normalizzazione dei rapporti sindacali od aziendali, hanno convenuto quanto appresso.

1) la Convenzione modificativa ed aggiuntiva al C.C.N.L. 28 febbraio 1941, stipulata il 14 ottobre 1953 ed i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — nonché le parti del C. C. N. L. 28 febbraio 1941 non modificate dalla predetta Convenzione 14 ottobre 1953, avranno scadenza il 31 dicembre 1959, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 64 della Convenzione stessa;

2) il trattamento economico del personale appartenente alle seguenti categorie: *a*) « impiegati/e di 1ª », *b*) « impiegati/e di 2ª »; *c*) « personale subalterno »; *d*) « operai, guardie notturne e personale di fatica », sarà migliorato a decorrere dal 1° gennaio 1957, mediante utilizzo di un importo corrispondente all' 8 % dell'ammontare, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde, esclusi gli assegni familiari, aziendalmente in vigore nel giugno 1956.

Il predetto miglioramento sarà effettuato tenendo presente anche la opportunità di una riqualificazione fra le categorie di personale, fermo, fin d'ora, restando che:

a) alla eventuale determinazione della nuova misura delle indennità fisse sarà provveduto con accordo da stipularsi in sede nazionale fra l'A.C.R.I e le suddette organizzazioni dei lavoratori;

b) alla compilazione delle nuove tabelle di stipendio sarà aziendalmente provveduto, successivamente alla stipulazione dell'accordo nazionale di cui al precedente punto *a*), con accordi tra le singole aziende e le competenti Organizzazioni dei lavoratori, destinando, a tal fine, la somma rimasta disponibile dopo aver detratto dall'importo corrispondente all'8%, in ragione di anno, delle retribuzioni lorde in vigore nel mese di giugno 1956, esclusi gli assegni familiari, l'importo occorrente per l'eventuale adeguamento delle indennità fisse alle misure che potranno essere previste dal menzionato accordo di cui al precedente punto *a*);

3) l'inizio dei lavori per la determinazione delle nuove misure delle indennità fisse avverrà il 15 ottobre 1956;

4) salvo quanto disposto al punti 1), il presente accordo e gli accordi economici aziendali da stipulare a termine del punto 2°, lettera *b*), avranno scadenza il 31 dicembre 1958;

5) l'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 NOVEMBRE 1956 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: «IMPIEGATI/E DI 1ª» - «IMPIEGATI/E DI 2ª» - «PERSONALE SUBALTERNO» - «OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA», DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 7 del mese di novembre dell'anno 1956 in Roma

premesso

che al punto 2°, lettera *a*), dell'Accordo Economico Nazionale 27 luglio 1956, relativo alla determinazione dell'onere globale dei miglioramenti economici da apportarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1957, al trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, è previsto che fra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno partecipato alla stipulazione del predetto Accordo deve provvedersi alla eventuale determinazione della nuova misura delle indennità fisse, in sede nazionale, mediante accordo da stipularsi fra la predetta A.C.R.I. e le predette Organizzazioni sindacali dei lavoratori

in esecuzione

della riferita premessa ed essendo le parti concordi sulla regolamentazione da dare alla menzionata materia

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.), rappresentata dal suo Presidente professore *Giorgio Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione sindacale composta dei seguenti signori: prof. comm. *Francesco Coppola d'Anna*, Presidente; comm. dott. *Francesco Borri*, prof. dott. *Carlo Bozzo*, prof. *Lauro Chiazzese*, sig. *Fioralpino Chiodi*, avv. comm. *Enrico Camaschella*, avv. *Giovanni Carignani*, comm. *Virginio Cavaglià*, dott. *Mario De Angelis*, conte *Francesco Del Balzo di Presenzano*, avvocato *Matteo Fanti*, N. H. marchese ing. *Alberto Fossi*, rag. *Vittorio Marchia*, avv. *Alfio Pisani*, avv. *Antonio Serena Monghini*, avv *Carlo Zanella*, membri; dottor *Aldo Barcellona*, dott. *Luciano Campini*, dott. *Corrado Garofoli*, rag. *Angelo Greco*, rag. *Antonio Nicoletti* dott. *Vittorio Tamaro*, dott comm. *Germano Violi*, rag. *Francesco Tedeschi*, consulenti tecnici;

dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio Sindacale dell'A.C.R.I.

e

la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dai Segretari nazionali sigg.: *Cesare Chiaraccini*, *Mario Faga*, *Giovanni Ferrari*, *Giuseppe Gatti*, *Gustavo Reghelin*, nonchè dal sig. *Giorgio Ottaviano*, consigliere nazionale;

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.) rappresentata dai Segretari nazionali sigg.: *Lindo Farina*, *Bruno Oggiano*, *Ferruccio Olivetti*, *Giuseppe Prastaro* e *Filippo Sanacore*;

si è convenuto

che a partire dal 1° gennaio 1957:

1° l'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, l'indennità di rischio, l'indennità per lavori in locali sotterranei ed il concorso spese tramviarie, verranno corrisposti nelle misure e con le modalità di cui alla allegata tabella *A*);

2° le indennità di carica, se ed in quanto previste dagli Accordi aziendali attualmente in vigore, non potranno essere corrisposte in misura superiore a quelle di cui all'allegata tabella *B*).

In considerazione della circostanza che le qualifiche elencate nella predetta tabella *B*) possono non corrispondere a quelle adottate presso le singole Aziende, le qualifiche stesse hanno valore puramente indicativo e, di conseguenza, le nuove misure delle indennità di carica saranno identificate in sede aziendale, in relazione alle misure attualmente esistenti:

si è convenuto inoltre

3° in conformità dell'art. 30 del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 e del punto 2ª, lettera *b*) dell'Accordo Economico Nazionale 27 luglio 1956, già menzionato, la compilazione delle tabelle dei nuovi stipendi verrà fatta, in sede aziendale, con appositi accordi da stipulare entro il 15 dicembre 1956 fra le singole aziende e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, destinando, a tale fine, la somma rimasta disponibile dopo aver detratto dall'importo corrispondente all' 8

per cento, in ragione di anno delle retribuzioni lorde in vigore nel mese di giugno 1956, esclusi gli assegni familiari, l'importo occorrente per l'adeguamento delle indennità fisse alle misure previste dal presente Accordo:

4° le tabelle che andranno in vigore dal 1° gennaio 1957 risulteranno formate dalle tabelle al 30 giugno 1956; comprensive della scala mobile (indice 126), fino a quella data applicata, maggiorate dell'aumento che risulterà fissato in sede aziendale per effetto del presente accordo e dell'importo in cifra assoluta relativo alla scala mobile applicata nel secondo semestre 1956 sulle tabelle in vigore al 30 giugno 1956 ed al 31 agosto 1956;

5° il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1957 ed avrà scadenza il 31 dicembre 1958;

6° l'esecuzione degli Accordi aziendali che saranno stipulati a sensi del presente Accordo è subordinata al rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Organo di Vigilanza;

7° l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane si riserva di comunicare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori l'elenco degli Enti associati che daranno adesione al presente Accordo.

TABELLA *A*

INDENNITÀ DI CONTINGENZA
(da corrispondersi per 15 mensilità in un anno)

PIAZZE	A tutto il personale che abbia compiuto il 21° anno di età e a quello di età inferiore che fruisca di assegni famil.	A tutto il personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno	A tutto il personale di età inferiore al 17° anno
1ª Categoria			
Con oltre 200.000 abitanti	20.166	13.687	8.631
2ª Categoria			
Con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti	18.034	12.243	7.924
3ª Categoria			
Con popolazione da oltre 20.000 e fino a 50.000 abitanti	15.848	10.819	7.217
4ª Categoria			
Con popolazione da oltre 5.000 e fino a 20.000 abitanti	13.722	9.045	5.800
5ª Categoria			
Con popolazione fino a 5.000 abitanti	12.630	7.778	5.203

Indennità di mensa (da corrispondersi per 12 mensilità in un anno):

1ª categoria di piazze:

con oltre 200.000 abitanti L. 6.240

2ª categoria di piazze:

con popolazione fra 50.000 e 200.000 abitanti L. 5.119

3ª categoria di piazze:

con popolazione da oltre 20.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti » 4.026

4ª categoria di piazze:

con popolazione da oltre 5.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti » 2.722

5ª categoria di piazze:

con popolazione fino a 5.000 abitanti » 2.251

segue TABELLA *A*

INDENNITÀ DI RISCHIO
(da corrispondersi per 12 mensilità in un anno)

PIAZZE	CASSIERI			COMMESSI	
	Addetti agli sportelli contanti	Addetti agli sportelli non contanti	Altri Cassieri	Commessi sportelli	Altri Commessi
Categoria 1ª					
(Capoluoghi di provincia e centri a intenso movimento bancario).	9.592	6.853	4.796	4.279	2.739
Categoria 2ª					
(Centri aventi buon movimento bancario).	7.194	5.137	3.426	3.080	2.057
Categoria 3ª					
(Altri centri minori).	3.839	2.739	1.716	1.716	1.028

Indennità per lavori in locali sotterranei (da corrispondersi per 15 mensilità in un anno) L. 2.955.

Concorso spese tramviarie (da corrispondersi per 12 mensilità in un anno agli attuali beneficiari della indennità medesima).

Rimangono in vigore le misure in atto alla data del 31 dicembre 1956.

TABELLA *B*

Indennità di carica (da corrispondersi per 15 mensilità in un anno):

Capo Ufficio non funzionario	L.	12.672
Vice Capo Ufficio non funzionario	»	7.602
Capo Reparto non funzionario	»	3.801
Capo Commesso	»	3.172
Vice Capo Commesso	»	1.526

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 LUGLIO 1959 PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE: IMPIEGATI/E DI 1ª» - «IMPIEGATI/E DI 2ª» - «PERSONALE SUBALTERNO» - « OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA», DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 4 luglio 1959, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sotto la presidenza del Ministro del lavoro, on. *Zaccagnini* e con l'intervento del Sottosegretario di Stato on. *Storchi*, assistiti dal dottor *Gaetano Pistillo* e dal dott. *Gaetano Inganamorte*,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professor *Giordano Dell'Amore*, assistito dalla delegazione sindacale dell'A.C.R.I. composta dai seguenti signori: prof. *Francesco Coppola D'Anna*, presidente; *Baruffi* dott. *Carlo*, *Borri* dott. *Francesco*, *Bozzo* prof. *Carlo*, *Calsolaro* avv. *Corrado*, *Carignani* on. *Giovanni*, *Cusenza* sen. *Gaspare*, *Fabro* prof. *Manlio*, *Fanti* avvocato *Matteo*, *Fossi* ing. *Alberto*, *Giraudi* dott. *Giovanni*, *Gualtieri* rag. *Pietro*, *Jaut* avv. *Giorgio*, *La Volpe* avv. *Raffaele*, *Morganti* prof. *Luigi*, *Pisani* avvocato *Alfio*, *Stiassi* rag. *Rino*, membri:

dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del servizio sindacale dell'A.C.R.I.

e

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) rappresentata dai signori: *Ugo Lionetti*, *Millo Carignani*, *Costante Pistocchi*, *Ezio Terenzani* (Segretari nazionali);

la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dai signori: *Ottaviano Giorgio*, *Reghelin Gustavo*, *Faga Mario*, *Bambagioni Giuseppe*, *Zari*, *Nitti Francesco*, *Gatti Giuseppe* (Segretari nazionali);

la Federazione Italiana Bancari (FIB) rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli*, *Umberto Corradini*, *Giacomo Costa*, *Lorenzo Ferrandini*, *Giovanni Starita* (Segretari nazionali);

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.) rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano*, *Giuseppe Prastaro*, *Ferruccio Olivetti*, *Lindo Farina*, *Filippo Sanacore* (Segretari nazionali):

la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli* (Segretario nazionale responsabile) *Armando Gatti*, *Lorenzo Castellani* (Segretari nazionali);

il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste (S.A.B.I.T.), rappresentato dai signori: *Adriano Moscati*, *Leonardo Scandura*, *Sergio Pettener* (Segretari);

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.) rappresentata dai sigg.: *Oscar Mammì*, *Giorgio Pecci* *Giovanni Baratta*, *Francesco Prola* (Segretari nazionali). *Mario Ceselli* e *Carlo Sallustio* del Direttivo.

premesso:

1) che con la data del 31 dicembre 1958 sono venuti a scadenza gli accordi economici nazionali 27 luglio e 7 novembre 1956 intervenuti fra l'A.C.R.I. e le Sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori nonchè gli accordi economici aziendali stipulati dalle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati (Italcasse e Federalcasse) in esecuzione dei predetti accordi nazionali;

2) che per il 31 dicembre 1959 è prevista la scadenza previa disdetta del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 e successive aggiunte e modificazioni nonchè dei relativi contratti integrativi aziendali stipulati dagli Enti indicati al precedente punto 1):

3) che a seguito delle richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori all'A.C.R.I. per la revisione del trattamento economico previsto dagli accordi economici nazionali ed aziendali di cui al precedente punto 1), è insorta fra l'A.C.R.I. e le Organizzazioni dei lavoratori una complessa e delicata vertenza:

tutto ciò premesso, le parti nel desiderio di addivenire ad una distensione e normalizzazione dei rapporti sindacali ed aziendali e nell'intento di realizzare una sistemazione della disciplina contrattuale (economica e normativa);

hanno convenuto:

1) il C.C.N.L. 28 febbraio 1941 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipu-

lati — avranno scadenza al 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 64 della Convenzione 14 ottobre 1953;

2) a decorrere dal 1° gennaio 1960 le seguenti voci del trattamento economico aziendalmente in atto al 31 dicembre 1959: stipendio, indennità di carica, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, indennità di reggenza (per i preposti alle Filiali), indennità di contingenza, indennità di mensa, indennità di turno, diarie, (e relativo concorso spese) e indennità di pernottamento e di vigilanza, saranno maggiorate di un numero pari al 6% delle corrispondenti voci del trattamento economico di tipo Assicredito nelle misure in atto al 31 dicembre 1958.

Per le altre voci di trattamento economico aziendalmente in atto alla predetta data del 31 dicembre 1959 (con esclusione dell'indennità di rischio, dell'indennità caropane, degli assegni familiari ed eventuali quote aggiuntive), non aventi corrispondenza nelle tabelle e nei contratti di tipo Assicredito, l'aumento del 6% sarà applicato sulle voci stesse nella misura in atto al 31 dicembre 1958:

3) a far tempo dal 1° gennaio 1960, il limite massimo di popolazione per l'inquadramento delle piazze nella V categoria agli effetti delle misure delle indennità di contingenza e di mensa è fissato in 3.000 abitanti. A tal fine si farà riferimento — salvo che non intervenga un nuovo censimento generale ufficiale della popolazione — ai dati pubblicati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica. relativi al 4 novembre 1951.

4) entro il mese di novembre le parti si incontreranno per:

a) esaminare i problemi relativi alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile ed all'aumento dell'indennità di rischio. La decorrenza di quanto verr concordato in materia viene fissata dal 1° gennaio 1960;

b) esaminare le questioni normative che l'Assicredito esaminerà per le Aziende ad essa aderenti e ch trovino corrispondenza nel C.C.N.L. 28 febbraio 1941 successive aggiunte e modificazioni;

5) a decorrere dal 1960 verrà attuato l'orario estivo secondo le norme stabilite dagli accordi 18 giugno 1958 per un periodo di tre mesi all'anno (dal 21 giugn al 20 settembre);

6) salvo quanto disposto al punto 1) il present accordo avrà scadenza il 30 giugno 1962;

7) l'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associat che daranno adesione al presente accordo;

8) l'esecuzione del presente accordo è subordinat al nulla osta previsto dall'art. 2 del regio decreto legge 12 agosto 1937, n. 1757

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 GIUGNO 1960 PER LA REVISIONE DELLE MISURE DELLE INDENNITA' DI RISCHIO DEL PERSONALE CON MANSIONI DI CASSA (IMPIEGATI E SUBALTERNI) DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1ª CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 7 giugno 1960, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professor *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci* rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I. medesima,

e

le Organizzazioni nazionali sindacali dei lavoratori (F.A.B.I., F.A.L.C.R.I., F.I.B., F.I.D.A.C., F.I.L.C.E.A., S.A.B.I.T. e U.I.B.).

In relazione a quanto previsto dal punto 4), lett. *a*) dell'accordo stipulato il 4 luglio 1959, si è convenuto:

1 La tabella *A* allegata all'accordo economico nazionale 7 novembre 1956 è sostituita, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1960, per il personale in servizio alla data stessa e per quello successivamente assunto, dalla tabella allegata al presente accordo, derivante dalla applicazione delle seguenti percentuali alle misure della indennità di rischio di cui alla anzidetta tabella *A* allegata all'accordo economico nazionale 7 novembre 1956:

Impiegati/e (tutti) e « altri commessi »:

Categoria I	
(Capoluoghi di provincia e centri ad intenso movimento bancario)	20%
Categoria II	
(Centri aventi buon movimento bancario) . . .	
Categoria III	
(altri centri minori) .	25%
Commessi « addetti agli sportelli » (indipendentemente dalla categoria di piazze di appartenenza e cioè su tutti i centri)	30%

2. Le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria e gli Enti equiparati aumenteranno del 20%, a far tempo dal 1° gennaio 1960, la indennità di rischio custodia inerente al servizio « pegno » aziendalmente in atto al 31 dicembre 1959.

3. L'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione al presente accordo.

4. L'esecuzione del presente accordo è subordinata al nulla-osta previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1937 n. 1757

Dichiarazioni

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori considerano illegittima la inclusione del punto 4), in quanto il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757 — come anche ha sancito la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza — è decaduto per effetto del noto decreto legislativo luogotenenziale del 1944.

Premesso che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione richiamata nella dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori non decide su un caso concernente le Casse di Risparmio per cui tale sentenza è irrilevante nei confronti delle stesse e premesso inoltre che la Banca d'Italia, cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, ritiene tutt'ora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, l'A.C.R.I. dichiara di ritenere legittima l'inclusione, negli Accordi e Contratti che stipula, di una clausola intesa a subordinare l'esecuzione al nulla-osta della Banca d'Italia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONVENZIONE COLLETTIVA 13 GIUGNO 1960 PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 14 E 55 DELLA CONVENZIONE COLLETTIVA 14 OTTOBRE 1953 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno tredici del mese di giugno dell'anno millenovecentosessanta in Roma

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professor *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I.

e

le seguenti Organizzazioni sindacali:

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) rappresentata dai sigg.: *Ugo Lionetti, Millo Carignani, Costante Pistocchi, Ezio Terenzani* e *Francesco Cerutti*;

la Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dai signori: *Giorgio Ottaviano, Rolando Tamagnini* e *Gustavo Reghelin*;

la Federazione Italiana Bancari (F.I.B.) rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli, Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita*.

la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (F.I.D.A.C.) rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano, Lindo Farina, Giuseppe Prastaro, Ferruccio Olivetti* e *Filippo Sanacore*,

la Federazione Italiana Lavoratori Credito Esattorie Assicurazioni (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli, Armando Gatti* e *Lorenzo Castellani*.

l'Unione Italiana Bancari (U.I.B.) rappresentata dai sigg.: *Oscar Mammi, Giorgio Pecci, Francesco Prola* e *Giovanni Baratta*;

premesso:

che la Delegazione Sindacale dell'A.C.R.I., in sede di stipulazione della Convenzione modificativa e aggiuntiva al C.C.N.L. 28 febbraio 1941, sottoscritta il 14 ottobre 1953, verbalmente convenne con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, che, qualora in sede di stipulazione del nuovo C.C.N.L. per il personale delle Aziende di Credito aderenti all'Assicredito — C.C.N.L. all'epoca in corso di trattativa — le maggiorazioni di retribuzione oraria per le varie ipotesi di prestazioni straordinarie avessero subito modificazioni, le corrispondenti maggiorazioni indicate nella Convenzione stipulata dall'A.C.R.I. avrebbero dovuto ritenersi automaticamente variate in conformità di quelle stabilite nel nuovo C.C.N.L. dell'Assicredito;

che, con i C.C.N.L. stipulati il 1° agosto 1955 dall'Assicredito, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria stabilite per le ipotesi corrispondenti a quelle previste dagli articoli 15 e 51 della Convenzione stipulata dall'A.C.R.I. il 14 ottobre 1953, vennero modificate in confronto di quelle già in vigore per le Aziende di Credito aderenti all'Assicredito, risultando inoltre, tali percentuali, diverse rispetto a quelle indicate nei predetti articoli della Convenzione 14 ottobre 1953:

che, essendosi pertanto verificata, limitatamente alle anzidette due ipotesi di prestazioni straordinarie, la condizione apposta dalla Delegazione Sindacale dell'A.C.R.I per l'automatica variazione delle maggiorazioni ai fini della determinazione del relativo compenso, le Casse di Risparmio, i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria e gli Enti equiparati hanno già dato inizio alla applicazione delle maggiorazioni di retribuzione oraria convenute dall'Assicredito per le ipotesi in questione;

constatata:

la conseguenziale opportunità di adeguare il testo dei predetti articoli 14 e 51 della Convenzione 14 ottobre 1953 alla regolamentazione data dall'Assicredito alla specifica materia;

si è convenuto:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 (14 della Convenzione aggiuntiva e modificativa stipulata il 14 ottobre 1953) è sostituito dal seguente:

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20% ».

Art. 2.

L'ultimo inciso del 1° comma dell'art. 106 del C.C.N.L. 28 febbraio 1941 (51 della Convenzione aggiuntiva e modificativa stipulata il 14 ottobre 1953) è sostituito dal seguente: « le prestazioni straordinarie saranno retribuite con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 20% ».

Art. 3.

L'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione alla presente Convenzione.

Art. 4.

L'esecuzione della presente Convenzione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1960, PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE FEMMINILE DIPENDENTE DA CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 30 luglio 1960, in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professor *Giordano Dell'Amore*, assistito:

dalla Delegazione Sindacale dell'A.C.R.I., composta dai seguenti signori: prof. *Francesco Coppola d'Anna*, presidente; *Baruffi dott. Carlo*; *Borri* dott. *Francesco; Bozzo* prof. *Carlo; Calsolaro* avv. *Corrado; Carignani* on. *Giovanni; Cusenza* sen. *Gaspare; Fabro* professor *Manlio; Fossi* ing. *Alberto; Giraudi* dott. *Giovanni; Gualtieri* rag. *Pietro; Jaut* avv. *Giorgio; La Volpe* avv. *Raffaele; Morganti* prof. *Luigi; Pisani* avvocato *Alfio; Stiassi* rag. *Rino*, membri;

dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci* rispettivamente direttore e capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I.

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.) rappresentata dai signori: *Millo Carignani, Ugo Lionetti, Costante Pistocchi, Ezio Terenzani* e *Francesco Cerutti* (Segretari nazionali)

la FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (F.A.L.C.R.I.) rappresentata dai signori: *Reghelin Gustavo* (Segretario responsabile), *Ottaviano Giorgio, Faga Mario, Bambagioni Giuseppe, Zari Pierangelo, Nitti Francesco* e *Tamagnini Rolando* (Segretari nazionali). *Mosca Giovanni* (Consigliere nazionale);

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F.I.B.) rappresentata dai signori: *Luigi Perinelli, Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Giovanni Starita* (Segretari nazionali);

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F.I.D.A.C.) rappresentata dai signori: *Bruno Oggiano, Giuseppe Prastaro, Ferruccio Olivetti, Lindo Farina. Filippo Sanacore* (Segretari nazionali.

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO ESATTORIE ASSICURAZIONI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dai signori: *Gregorio Morelli* (Segretario nazionale responsabile), *Armando Gatti* e *Lorenzo Castellani* (Segretari nazionali);

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI DI TRIESTE (S.A.B.I.T.) rappresentato dai signori: *Adriano Moscati, Leonardo Scandura* e *Fulvio Del Tutto* (Segretari);

l'UNIONE ITALIANA BANCARI (U.I.B.) rappresentata dai signori: *Oscar Mammì, Giorgio Pecci, Giovanni Baratta e Francesco Prola* (Segretari nazionali), *Mario Ceselli* e *Carlo Sallustio* del Direttivo;

in attuazione dell'impegno, assunto con l'Accordo del 4 luglio 1959, di esaminare il problema relativo alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile;
si è convenuto quanto segue:

1. Nel caso di un numero uguale di gradi — nell'ambito della stessa categoria — per il personale maschile e per il personale femminile, il trattamento economico (per stipendio ed eventuale indennità di carica) del personale femminile delle Casse di Risparmio, dei Monti di Credito su Pegno di prima categoria e degli Enti equiparati, in servizio alla data del 1° gennaio 1960, e di quello successivamente assunto, sarà parificato, a decorrere dalla data stessa, a quello dei corrispondenti gradi del personale maschile.

2. Nel caso di diversità — nell'ambito della stessa categoria — tra il numero dei gradi del personale maschile e il numero dei gradi del personale femminile, il trattamento economico (per stipendio ed eventuale indennità di carica) del grado più elevato del personale femminile in servizio alla data del 1° gennaio 1960 e di quello successivamente assunto, sarà parificato, a decorrere dalla data stessa, a quello del grado di personale maschile di importo immediatamente superiore; per gli eventuali restanti gradi di personale femminile, il relativo trattamento economico (per stipendio ed eventuale indennità di carica) sarà pari a quello che risulterà conservando, nel nuovo trattamento economico (per stipendio ed eventuale indennità di carica), le stesse percentuali di distacco già esistenti nel vecchio.

3. Qualora l'applicazione dei punti 1 e 2 per particolare struttura tabellare degli organici aziendali, non fosse possibile o risultasse non aderente allo spirito dell'accordo, le parti contraenti — eventualmente assistite dai rappresentanti delle aziende e del personale — esamineranno, in sede nazionale, i casi relativi, al fine di ricercare una soddisfacente soluzione.

4. L'A.O.R.I. comunicherà alle Organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco degli Enti propri associati che daranno adesione al presente accordo.

5. L'esecuzione del presente accordo è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 913.

Norme sul trattamento economico e normativo dei garzoni di campagna della provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli,

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Novara:

— il contratto collettivo 9 febbraio 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, la Liberterra F.I.S.B.A. -, la Uil-Terra U.I.L. ;

— l'accordo collettivo 20 giugno 1960, per i garzoni di campagna, stipulato tra la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Liberterra C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità ·

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Novara, il contratto collettivo 9 febbraio 1960 e l'accordo collettivo 20 giugno 1960, relativi ai garzoni di campagna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i garzoni di campagna dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 38. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 9 FEBBRAIO 1960, PER I GARZONI DI CAMPAGNA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 9 febbraio 1960 presso la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara,

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI NOVARA, rappresentata dal suo direttore geom. *Cattaneo Cirillo* e dal dott. *Delorenzi Giulio*, assistiti dal signor *Varallo Stefano*

e

la C.G.I.L. — FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE DI NOVARA — rappresentata dai suoi segretari sig. *Tencaioli Gaudenzio* e sig. *Sacchi Enrico*;

la F.I.S.B.A. — LIBERTERRA — rappresentata dal suo segretario sig. *Dante Pezzana*;

la U.I.L. — UILTERRA — rappresentata dal suo segretario sig. *Goliardino Sesia*,

i quali tutti investiti di regolare mandato a discutere e concludere a nome delle rispettive Organizzazioni hanno stipulato il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DA VALERE PER I GARZONI DI CAMPAGNA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Art. 1.

QUALIFICA

Per garzoni di campagna si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine.

La durata del rapporto di lavoro può essere biennale o annua.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei garzoni di campagna deve aver luogo a termine di legge.

La richiesta dei garzoni di campagna sarà nominativa.

Fra il datore di lavoro e il garzone di campagna, all'atto della assunzione dovrà essere redatto e firmato un cartellino individuale per tutti gli effetti di legge sul quale dovrà risultare la durata del rapporto di lavoro.

In mancanza del termine di scadenza del contratto questo si intende esteso al biennio.

Il cartellino individuale, in tre originali, distribuiti dall'Organizzazione dei datori di lavoro, verrà trattenuto uno ciascuno dalle parti interessate, il terzo dovrà essere rimesso al momento del ritiro del nulla-osta all'Ufficio di Collocamento competente per giurisdizione.

Art. 3.

LIBRETTO SINDACALE

I garzoni di campagna e i loro datori di lavoro dovranno munirsi del libretto sindacale da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni.

Sul libretto saranno registrate le sovvenzioni mensili fatte, nonchè tutte le trattenute effettuate in dipendenza del rapporto di lavoro, con le indicazioni delle relative causali.

Il lavoratore è tenuto a presentare alla fine di ogni mese agrario il proprio libretto per le annotazioni di cui al comma precedente. Dette annotazioni sono obbligatorie per entrambe le parti e dovranno essere fatte, di norma, all'atto della sovvenzione.

Art. 4.

CATEGORIA DEI GARZONI DI CAMPAGNA

Le categorie dei garzoni di campagna vengono così determinate:

dai 17 ai 65 anni;

dai 16 ai 17 anni;

dai 15 ai 16 anni;

dai 14 ai 15 anni.

Art. 5.

MANSIONI

Le mansioni a cui debbono essere adibiti i garzoni, sono quelle di tutto fare, nei limiti e nelle competenze delle lavorazioni agricole.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere distribuite in due periodi; intercalati da un periodo di riposo non inferiore alle 2 ore. Il riposo deve coincidere con l'orario normale per il riposo di mezzogiorno.

Art. 7

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Per straordinario s'intende quello eseguito dal garzone oltre l'orario fissato dall'art. 6.

Per notturno si intende quello eseguito da un'ora dopo al tramonto sino all'alba.

Per festivo si intende quello compiuto nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto.

Detti lavori verranno retribuiti con le sottoelencate maggiorazioni percentuali:

Straordinario	25 %
Festivo	50 %
Notturno	70 %

Data la particolare natura del salario dei garzoni di campagna, viene stabilito che l'importo equivalente sia per le ore straordinarie, festive e notturne, da corrispondersi ai predetti garzoni è pari all'entità stabilita dal contratto dei salariati agricoli vigente nella provincia di Novara per i fatutto.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno dovrà essere retribuito settimanalmente.

Art. 8.

RIPOSO SETTIMANALE FESTIVO

Ai garzoni di campagna è concesso un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 9.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, quelli riconosciuti tali dallo Stato agli effetti civili, oltre la festa del patrono del luogo dove si svolge il lavoro.

Più precisamente sono festivi:

Il primo giorno dell'anno;
Il giorno dell'Epifania;
S. Gaudenzio;
L'ultimo giorno di carnevale;
S. Giuseppe;
Il lunedì dopo Pasqua;
Il giorno dell'Ascensione;
Il Corpus Domini;
S.S. Pietro e Paolo;
Il giorno dell'Assunzione;
Ognissanti;
L'Immacolata Concezione;
Il giorno di Natale;
S.Stefano;

e tutti gli altri che venissero dichiarati tali dalla legge.

Quando la festa del patrono del luogo cade in giorno festivo, verrà riconosciuto giorno di festa quello seguente.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le festività Nazionali e infrasettimanali sono quelle contemplate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il trattamento economico spettante ai garzoni di campagna nelle ricorrenze di tali festività è quello previsto dalla legge suddetta nonchè della successiva del 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 11.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE

Data la particolare natura del rapporto di lavoro la retribuzione è formata da salario in danaro e salario in natura.

Il salario globale in danaro per i garzoni di campagna è fissato in L. 20.000 mensili.

Dal giorno successivo dell'entrata in vigore del presente contratto, tutti gli scatti di variazione della scala mobile derivanti dall'accordo nazionale per i salariati agricoli, integrato dall'accordo provinciale del 2 ottobre 1953 saranno aggiunti al salario di cui sopra.

La contingenza è mensile ed è calcolata per 26 giorni, e, per le categorie a salario ridotto, subisce le stesse riduzioni della paga globale.

Oltre al salario in danaro su indicato, il datore di lavoro deve a titolo di salario in natura, fornire gratuitamente il vitto, l'alloggio, come pure deve provvedere sempre gratuitamente alla pulizia e rammendo degli indumenti personali dei lavoratori.

Art. 12.

PERSONALE A SALARIO RIDOTTO

I garzoni di campagna potranno essere assunti se non dopo aver compiuto il 14° anno di età, ferme restando le deroghe di legge.

I garzoni di campagna che avranno compiuto il 14° anno di età e sino al compimento del 15°, percepiranno il 50 % dell'intiero salario in danaro corrisposto al lavoratore dai 17 ai 65 anni di cui all'art. 10.

Quelli dai 15 ai 65 anni, percepiranno i 2/3 dell'intero salario, mentre i garzoni dai 16 ai 17 anni percepiranno i 3/4 dell'intiero salario.

Resta inteso che il garzone acquisterà il diritto al salario superiore a partire dalla sovvenzione successiva al giorno del compimento degli anni.

Art. 13.

MALATTIE E INFORTUNI

La malattia e l'infortunio sul lavoro non interrompono il rapporto e non costituiscono causa di licenziamento.

Il garzone infortunato ha diritto alla conservazione del posto, al vitto, all'alloggio e alla pulizia gratuitamente per tutta la durata del rapporto di lavoro, trascorso il quale e perdurando lo stato di infermità è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto dietro la corresponsione di tutte le indennità spettanti al lavoratore.

In caso di infortunio, regolarmente constatato dal medico, al lavoratore compete il seguente trattamento economico:

a) per i primi 6 giorni nessuna trattenuta potrà essere effettuata sul salario spettantegli;

b) per altri 14 giorni, al lavoratore dovrà essere corrisposta la differenza tra quanto versatogli dallo Istituto Infortuni a quanto realmente gli compete per salario globale giornaliero.

Nel caso di malattia, fermo restando il beneficio dell'alloggio, del vitto e della pulizia per tutta la durata del rapporto di lavoro, questo viene scisso dopo un periodo di 4 mesi.

In caso di ricovero all'ospedale il datore di lavoro fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

Art. 14.

MUTUALITÀ ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Per l'assistenza malattia e per le altre assicurazioni — sociali, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, assegni familiari, infortuni, ecc. — valgono le norme di legge.

Art. 15.

FERIE E PERMESSI

A tutti i garzoni di campagna saranno concessi annualmente 8 giorni di ferie o permessi retribuiti.

Il garzone che intende beneficiare delle ferie o permessi è tenuto verbalmente avvisare il datore di lavoro almeno un giorno prima.

I giorni di ferie o permessi non goduti dal garzone saranno retribuiti nella misura fissata dal contratto salariati della provincia di Novara per i fatutto.

In caso di morte di un parente di primo grado il garzone di campagna ha diritto di usufruire di due giorni di permesso regolarmente retribuito. Detto permesso è indipendente dalle ferie e da quello concesso in occasione del matrimonio.

Art. 16.

PERMESSO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO

Allor quando garzoni di campagna contraggono matrimonio i datori di lavoro dovranno concedere un permesso straordinario di giorni 7 retribuiti durante quali il lavoratore sarà considerato ad ogni effetto in servizio.

Tale permesso è indipendente dalle ferie previste dal presente contratto.

Quando il lavoratore non godesse o ne godesse solo in parte il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei giorni non goduti. Agli effetti del valore per giornate da accreditare al lavoratore si prenderà come base la tariffa giornaliera globale fissata dal contratto provinciale per i salariati agricoli vigente nella provincia di Novara riguardante i fatutto.

Art. 17.

CASO DI MORTE

In caso di morte del garzone di campagna il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere alla famiglia del defunto una mesata di salario in danaro a partire dal giorno del decesso.

Art. 18.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Tanto in caso di dimissioni che di licenziamento, salvo il caso di licenziamento in tronco, ai garzoni di campagna, compete una indennità pari a giorni 5 per ogni anno di effettivo servizio prestato. Per le frazioni si farà il computo proporzionale. Qualora il periodo di prestazione dovesse superare i 15 giorni la indennità sarà corrisposta per intero mese.

Agli effetti del valore per giornata da accreditare al lavoratore si prenderà come base la tariffa globale giornaliera fissata dal contratto provinciale per i salariati agricoli vigente nella provincia di Novara riguardante i fatutto.

Art. 19.

ATTREZZI DI LAVORO

I garzoni di campagna hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato tutti gli attrezzi di lavoro ed in genere tutto quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro, il quale è tenuto farne consegna secondo le necessità inerenti al lavoro che il garzone è chiamato a compiere.

Art. 20.

TREDICESIMA MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA

E' concessa la 13ª mensilità a titolo di gratifica natalizia da corrispondersi alla fine di ogni annata agraria, nella misura fissata dal Contratto provinciale per i salariati agricoli vigenti nella provincia di Novara riguardante il fatutto.

In caso di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le giornate di malattia, ferie, permessi e infortuni, la indennità sarà corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo lavoro prestato.

Qualora il periodo di lavoro dovesse superare i 15 giorni l'indennità sarà corrisposta per l'intiero mese.

Art. 21.

RAPPORTI DI LAVORO

Tutti i lavoratori nei rapporti di lavoro attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda, essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 22.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti tra i lavoratori e i datori di lavoro, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproca fiducia, e rispetto e tali da assicurare l'ordine e la disciplina da parte del lavoratore nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1) Con la multa sino al massimo di L. 80 nei seguenti casi:

a) che senza avviso al datore di lavoro si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione:

b) che per negligenza arrechi danni alla azienda, al bestiame, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

2) con la multa fino all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva delle mancanze di cui al paragrafo 1);

3) con il licenziamento immediato, ma con il pagamento di tutte le spettanze maturate alla data del licenziamento, nei seguenti casi:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o verso un suo rappresentante nell'azienda;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;

c) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi:

d) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal secondo paragrafo.

Per le punizioni previste in tutti i precedenti paragrafi e per la loro totale applicazione deve essere richiesto comunque il giudizio delle Organizzazioni stipulanti che decideranno caso per caso inappellabilmente.

L'importo delle multe applicate deve essere versato ogni fine mese tramite le Organizzazioni sindacali alla cassa all'uopo stabilita dalle predette Organizzazioni.

Art. 23.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Tutte le vertenze individuali inerenti alle interpretazioni del presente contratto e dai rapporti di lavoro fra lavoratori e datori di lavoro, saranno deferite per la risoluzione amichevole alle rispettive organizzazioni di categoria.

Le vertenze non conciliate verranno deferite agli Uffici competenti.

Per quanto non contemplato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge o consuetudine in quanto applicabili.

Quando le Organizzazioni stabiliscono le riunioni per risolvere le vertenze le parti sono tenute a parteciparvi in caso di assenza da parte dell'agricoltore gli verrà addebitata la giornata persa dal lavoratore, ed in caso di mancata partecipazione del lavoratore gli verrà addebitato l'importo di una giornata di lavoro.

Art. 24

VERTENZE COLLETTIVE

Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti.

In caso di mancato accordo verranno demandate agli uffici competenti.

Art. 25.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE ORGANIZZAZIONI

Con il presente contratto collettivo di lavoro, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e le Organizzazioni dei lavoratori si riconoscono reciprocamente per le loro funzioni sindacali.

Art. 26.

DURATA ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il giorno 11 febbraio 1960 ed avrà la sua naturale scadenza il giorno 11 febbraio 1961.

Potrà essere prorogato di anno in anno agrario anche per tacita rinnovazione ove non intervenga da una delle parti contraenti regolare disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata almeno quattro mesi dalla sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1960, PER I GARZONI DI CAMPAGNA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 20 giugno 1960 ,nella sede della Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Novara si sono riuniti i signori:

geom. *Cattaneo Cirillo* in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

dott. *Delorenzi Giulio* in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Varallo Stefano in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Tencaioli Gaudenzio in rappresentanza della FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE;

Sacchi Enrico, in rappresentanza della FEDERBRACCINTI PROVINCIALE;

Dante Pezzana, in rappresentanza della C.I.S.L.-LIBERTERRA;

Goliardino Sesia, in rappreesntanza della U.I.L.-TERRA.

La riunione è stata convocata allo scopo di aggiornare gli articoli 15, 18 e 20 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i garzoni di campagna della provincia di Novara, stipulato il 9 febbraio 1960, alla stregua di quanto disposto dalle norme 17, 20 e 27 del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati agricoli fissi, stipulato in Roma il 26 marzo 1960 fra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, da una parte e: la Federazione Nazionale braccianti, salariati agricoli e maestranze qualificate e specializzate aderente alla C.G.I.L.; la F.I.S.B.A. aderente alla C.I.S.L.; Sindacato Nazionale Salariati e braccianti della U.I.L.-Terra, dall'altra.

In conseguenza di quanto sopra ed in considerazione del fatto che il Patto Nazionale è stato stipulato mentre, in provincia di Novara, era in corso quello provinciale; le parti, ai sensi della norma 31 del Patto Nazionale medesimo, considerano operanti le norme n. 17, 20 e 27 di detto patto a decorrere dal 1° luglio 1960, anche per i garzoni di campagna della provincia di Novara.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 914.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1954, sulla scala mobile delle retribuzioni per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

Visti, per la provincia di Siena:

— l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, per l'applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;

— l'accordo collettivo 18 maggio 1960, per la determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;

— il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960,

— l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Siena:

— l'accordo collettivo 9 gennaio 1957, relativo alla applicazione della scala mobile agli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;

— l'accordo collettivo 18 maggio 1960, relativo alla determinazione del trattamento economico degli impiegati che prestano la loro opera contemporaneamente presso più aziende agricole e forestali;

— il contratto collettivo integrativo 18 maggio 1960, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali;

— l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo al trattamento economico degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 152, *foglio n.* 36. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 9 GENNAIO 1957 PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AGLI IMPIEGATI CHE PRESTANO LA LORO OPERA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO PIÙ AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 9 gennaio 1957 in Siena,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI,

si è stipulato il seguente accordo da valere per l'applicazione della scala mobile agli impiegati agricoli che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende o attività:

1) le norme di cui all'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali, si intendono estese agli impiegati cosiddetti « spiccioli » che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende e attività, iscritti alla contraente organizzazione sindacale provinciale;

2) con riferimento all'art. 1 dell'accordo provinciale 15 luglio 1954 per il trattamento economico degli impiegati agricoli « spiccioli », il valore del punto dovrà essere determinato in rapporto all'1% della retribuzione iniziale ragguagliata a mese.

Esempio:

— compenso mensile L. 15.000 = valore del punto L. 150;

— variazione indice costo della vita punti 1,25 = variazione della retribuzione ragguagliata a mese L. 187;

3) l'applicazione del presente accordo, per la variazione della retribuzione secondo i criteri e le modalità previste nei punti suindicati 1) e 2), decorrono dal 1° gennaio 1957.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 MAGGIO 1960 PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI CHE PRESTANO LA LORO OPERA CONTEMPORANEAMENTE PRESSO PIÙ AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 18 maggio 1960 in Siena, tra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si è stipulato il seguente accordo collettivo provinciale da valere, a titolo indicativo, per la determinazione del trattamento economico mensile agli impiegati che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende o attività professionale di cui all'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958:

1. Per gli impiegati che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende o attività, il relativo compenso mensile viene fissato, a titolo indicativo, in ragione di 1/30 (un trentesimo) dello stipendio minimo contrattuale mensile corrisposto all'Agente patentato di media azienda per quante sono le giornate di lavoro richieste, ragguagliate a mese.

2. Qualora l'impiegato cosidetto « spicciolo » disimpegni mansioni inferiori a quelle normalmente svolte e proprie dell'Agente agricolo, le parti interessate concorderanno direttamente compensi inferiori a quelli sopra indicati.

3. Gli impiegati avranno diritto a 5 aumenti di stipendio triennali nella misura del 5% ciascuno da calcolarsi sui minimi di stipendio iniziali pattuiti con l'azienda, eventualmente comprensivi delle variazioni di scala mobile di cui all'accordo provinciale 9 gennaio 1957

Per il computo e l'applicazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal 1° giugno 1960.

Agli impiegati aventi 6 anni compiuti di servizio presso la stessa azienda, alla data del 1° giugno 1960, sarà riconosciuto uno scatto anticipato.

4. Oltre al trattamento di cui ai punti 1 e 2 l'impiegato avrà diritto al rimborso delle eventuali spese vive incontrate per il disimpegno delle sue mansioni, da corrispondersi a parte, debitamente autorizzate dalla azienda.

5. Nella lettera di assunzione, di cui al modello allegato al presente accordo, dovranno essere precisati i dati riguardanti la decorrenza dell'impiego, della qualifica, il periodo di prova, la retribuzione mensile, il numero delle giornate di lavoro richieste nel mese.

L'Unione Provinciale Agricoltori

L'Associazione Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali

LETTERA DI ASSUNZIONE QUALE IMPIEGATO AGRICOLO « SPICCIOLO »

Sig.

Con la presente aderendo alla Sua richiesta di assunzione alle dipendenze dell'Azienda agricola denominata   situata in località
nel Comune di   confermo l'assunzione predetta con decorrenza dal   con la qualifica di   Il periodo di prova sarà di mesi   decorrente dal
durante il quale è in facoltà delle parti rescindere il rapporto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennità.

In considerazione che Ella presta la Sua opera contemporaneamente in più aziende o attività professionali, come previsto dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, la retribuzione resta determinata in lire   lorde mensili, secondo i criteri di cui all'accordo collettivo provinciale 18 maggio 1960, per il trattamento economico degli impiegati agricoli che prestino la loro opera contemporaneamente in più aziende o attività professionali.

Ella dovrà comunque assicurare all'Azienda
        una prestazione continuativa di lavoro di almeno   giorni al mese, assolvendo in questo periodo tutte le mansioni inerenti alla Sua qualifica e responsabilità di impiegato subordinato al proprio datore di lavoro.

Per le spese incontrate relativamente al disimpegno delle prestazioni di lavoro con l'uso del mezzo di trasporto di Sua proprietà, Le verrà corrisposto un compenso forfettario, a parte, di lire   mensili,

Nel compenso forfettario stabilito per l'uso del mezzo di trasporto si intendono comprese le spese di esercizio, manutenzione, ammortamento e di assicurazione.

Tale compenso non costituisce elemento di retribuzione a tutti gli effetti sindacali fiscali e previdenziali.

Resto in attesa di Sua conferma per accettazione di quanto contenuto nella presente lettera di assunzione.

Luogo e data

p. L'AZIENDA

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 MAGGIO 1960 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 18 maggio 1960 in Siena, tra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si è stipulato il seguente contratto integrativo da valere per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Siena, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958, con decorrenza 1° giugno 1960:

Art. 1

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Agli effetti della determinazione dei minimi di stipendio, le aziende agricole sono classificate come appresso:

Grandi Se aventi una superficie complessiva superiore a ettari 500 ed oltre 14 poderi, oppure se aventi una superficie coltivata superiore a ettari 250 ed oltre 19 poderi.

Medie Se aventi una superficie complessiva superiore ad ettari 300 ed oltre 7 poderi, oppure se aventi una superficie coltivata superiore ad ettari 150 ed oltre 9 poderi.

Piccole Se aventi una superficie complessiva superiore ad ettari 100 ed oltre 4 poderi, oppure se aventi una superficie coltivata superiore ad ettari 50 ed oltre 4 poderi.

Le aziende che non raggiungono in entrambi i requisiti — superficie e numero dei poderi — i minimi richiesti per le classificazioni di una determinata categoria, passano alla categoria inferiore.

Le aziende che abbiano una estesa superficie a bosco o a pascolo naturale ed una esigua superficie a coltura con pochi poderi saranno classificate:

Grandi Se di oltre ettari mille complessivi purché con almeno 10 poderi.

Medie Se di oltre ettari 1000 complessivi ma con meno di 10 poderi.

Ove un Direttore o Agente esplichi la sua attività in più aziende appartenenti ad uno stesso proprietario, lo stipendio sarà stabilito per la categoria cui apparterebbe un'unica azienda che riunisse in sé la somma delle superfici e del numero dei poderi delle aziende considerate.

Nelle aziende ove si eserciti il conto diretto stabilmente organizzato nella misura di almeno il 25 % della superficie complessiva coltivata verrà corrisposto agli impiegati di concetto una particolare indennità pari al 5 % dello stipendio minimo contrattuale.

Agli effetti della predetta indennità — corrispettivo di maggiori prestazioni e responsabilità tecnico amministrative — non si considerano in conduzione diretta le superfici boschive e quelle destinate alla pastorizia.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI NELLA CATEGORIA DI CONCETTO E D'ORDINE, CON LE QUALIFICHE E LE ATTRIBUZIONI RELATIVE

L'appartenenza degli impiegati alle categorie di concetto o di ordine si desume dalla natura delle effettive mansioni esplicate dall'impiegato, ferma restando la appartenenza ai tecnici e non tecnici a seconda che l'impiegato sia o meno in possesso dei titoli di studio o documenti di abilitazione.

Le qualifiche e le mansioni indicate possono in una stessa azienda essere comuni a più impiegati.

Impiegati di concetto.

Direttori — sono qualificati tali gli impiegati muniti di procura rilasciata dal datore di lavoro e che con autonomia di concezione ed apporto di iniziativa collaborano direttamente col conduttore o chi per esso nella organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo ed in entrambi, per il maggior rendimento di essa.

Agenti — sono qualificati Agenti o Fattori gli impiegati che, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso, con una certa autonomia di concezione ed apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione della azienda esplicando quelle funzioni ed esercitando quelle facoltà loro affidate secondo le consuetudini locali.

Sottoagenti e addetti alla contabilità con funzioni di concetto — sono qualificati tali quegli impiegati che, in base alle disposizioni loro impartite e curando l'esecuzione di esse, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro assegnati.

Nell'ambito della categoria degli impiegati di concetto con mansioni tecnico-amministrative si distinguono inoltre, ai fini dei minimi di stipendio, gli impiegati tecnici laureati, periti agrari, diplomati in scuole tecniche in genere, o pratiche di agricoltura, patentati ai sensi del regio decreto legge 1° marzo 1928, n. 697 e non tecnici o pratici, non muniti cioè di alcuno dei titoli di studio e documenti di abilitazione sopradetti.

Impiegati d'ordine.

Assistenti o Ausiliari — sono qualificati tali gli impiegati che, secondo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinati tipi di lavori assegnandoli agli operai ed ai coloni secondo le particolari attitudini, mansioni e compiti di questi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori terreni in compartecipazione, assistono alla esatta ese-

cuzione dei lavori culturali ed alla raccolta dei prodotti, nonché degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il mandato di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori, ai fini del loro migliore rendimento produttivo, ed hanno facoltà di redigere i mensili.

All'assistente o ausiliario che sia l'unico addetto ad una piccola azienda può essere affidata l'attuazione delle direttive generali del conduttore, ed una sommaria contabilità relativa all'andamento economico complessivo della azienda stessa.

Art. 3.

MINIMI DI STIPENDIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Per i minimi di stipendio mensile e indennità accessorie, le trattenute da operarsi per i conviventi e quant'altro relativo al trattamento economico, vedi la tabella allegata al presente contratto integrativo.

Art. 4.

AUMENTO DI STIPENDIO RELATIVO ALL'ABITAZIONE ED ANNESSI

Nel caso di mancato godimento dell'abitazione ed annessi verrà corrisposto all'impiegato un aumento pari al 13 % dello stipendio minimo contrattuale mensile, esclusa la tredicesima mensilità, di cui:

10 % per la casa
2 % per legna e illuminazione
1 % per orto e pollaio.

Art. 5.

APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE - VALORE DEL PUNTO

Per l'applicazione delle variazioni di scala mobile previste dalle norme dell'Accordo nazionale 26 aprile 1954, il valore del punto per ognuna delle categorie di impiegati interessati — 1 % della retribuzione mensile vigente al 30 settembre 1951 — resta in seguente:

Grandi Aziende.	Valore del punto
Direttori laureati	500
Direttori periti e diplomati	480
Direttori patentati	465
Agenti laureati	455
Agenti periti e diplomati	425
Agenti patentati	410
Sottoagenti periti e diplomati	280
Sottoagenti patentati	270
Agenti	390
Sottoagenti e addetti contabilità	265
Assistenti e Ausiliari	240
Medie Aziende.	
Direttori laureati	465
Direttori periti e diplomati	445
Direttori patentati	425
Agenti laureati	410
Agenti periti e diplomati	390
Agenti patentati	370
Sottoagenti periti e diplomati	280
Sottoagenti patentati	270
Agenti	355
Sottoagenti e addetti contabilità	265
Assistenti e Ausiliari	240
Piccole Aziende.	
Agenti laureati	355
Agenti periti e diplomati	345
Agenti patentati	335
Agenti	310
Assistenti e Ausiliari	240

Art. 6.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a tutti gli effetti, dal 1° giugno 1960 ed avrà vigore fino a che non sarà disdettato da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno due mesi.

L'Unione Provinciale Agricoltori

L'Associazione Prov. Dirigenti ed Impiegati Tecnici e Amm.vi di Az.de Agricole e Forestali

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 AGOSTO 1960 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 1° agosto 1960, in Siena,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente conte dott. *Girolamo Piccolomini*, assistito dal Direttore geom. *Ferdinando Biancardi*,

e

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal Presidente cav. *Renato Orlandi*, assistito dal segretario dott. *Armando Rademoli*;

si è concordato la seguente tabella dei minimi di stipendio mensile da valere per gli impiegati agricoli della provincia di Siena, con decorrenza 1° agosto 1960:

MINIMI CONTRATTUALI E DI STIPENDIO

Grandi Aziende.

Direttori laureati	68.115
Direttori periti e diplomati	65.388
Direttori patentati	63.348
Agenti laureati	61.871
Agenti periti e diplomati	57.885
Agenti patentati	55.857
Sottoagenti periti e diplomati	38.142
Sottoagenti patentati	36.780
Agenti	53.127
Sottoagenti e addetti contabilità	36.099
Assistenti e Ausiliari	32.693

Medie Aziende.

Direttori laureati	61.767
Direttori periti e diplomati	59.110
Direttori patentati	56.444
Agenti laureati	54.463
Agenti periti e diplomati	51.803
Agenti patentati	49.142
Sottoagenti periti e diplomati	37.192
Sottoagenti patentati	35.863
Agenti	47.153
Sottoagenti e addetti contabilità	35.199
Assistenti e Ausiliari	31.877

Piccole Aziende.

Agenti laureati	46.752
Agenti periti e diplomati	45.510
Agenti patentati	44.118
Agenti	40.828
Assistenti e Ausiliari	31.606

RITENUTE PER VITTO E ALLOGGIO AGLI IMPIEGATI CONVIVENTI IN FATTORIA

Ammontare delle trattenute mensili per vitto e alloggio: Direttori e Agenti lire 16.503; Sottoagenti lire 11.413; Assistenti e ausiliari L. 10.155. Ai Direttori ed agli Agenti potrà essere applicata una ulteriore trattenuta di L. 3.171 se anche la moglie, che non sia fattoressa, conviva in fattoria ed altra trattenuta di lire 1.904 per ogni figlio a carico convivente.

Nello stabilire la misura delle trattenute per vitto e alloggio è stato calcolato in detrazione il valore convenzionale attribuito all'abitazione ed annessi.

In aggiunta allo stipendio è dovuta agli impiegati aventi diritto la indennità caropane nella misura di lire 520 mensili. Per i familiari conviventi a carico vi provvede l'Istituto della Previdenza sociale mediante l'erogazione degli assegni familiari comprensivi della indennità caropane.

Nelle aziende ove si eserciti il conto diretto stabilmente organizzato nella misura di almeno il 25% della superficie complessiva coltivata, verrà corrisposto agli impiegati di concetto una particolare indennità pari al 5% dello stipendio minimo contrattuale. Agli effetti della predetta indennità — corrispettivo di maggiori prestazioni e responsabilità tecnico amministrative — non si considerano in conduzione diretta le superfici boschive e quelle destinate alla pastorizia.

Nel caso di mancato godimento dell'abitazione ed annessi verrà corrisposto all'impiegato un aumento pari al 13% dello stipendio minimo contrattuale mensile, esclusa la tredicesima mensilità, di cui 10 % per la casa, 2% per legna e illuminazione, e 1% per orto e pollaio.

Le quote di rivalsa a carico degli impiegati, da trattenersi sullo stipendio sono le seguenti:

- 5,25% per Fondo adeguamento pensioni;
- 2,50% per assicurazioni infortuni, malattia e previdenza;
- 7,75% della retribuzione complessiva mensile, compreso il valore dell'abitazione ed annessi, pari al 13% dello stipendio minimo contrattuale percepito dall'impiegato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 915.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Bologna, Perugia e Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 26 aprile 1954 di scala mobile, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1960, stipulato tra il Sindacato dei Proprietari Conduttori in Economia, il Sindacato degli Affittuari Conduttori in Economia, il Sindacato dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, il Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati e l'Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1952, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Associazione Provinciale Dirigenti e Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agrarie;

Visti, per la provincia di Rieti:

— il contratto collettivo integrativo 14 maggio 1952;

— l'accordo collettivo integrativo 24 aprile 1954;

— l'accordo collettivo integrativo 25 novembre 1959;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, n. 15 della provincia di Perugia, in data 18 settembre 1961 n. 2 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1960;

— per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1952;

— per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 14 maggio 1952 e gli accordi integrativo 24 aprile 1954 e 25 novembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Bologna, Perugia e Rieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 35. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 FEBBRAIO 1960 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

L'anno 1960 addì 20 febbraio, in Bologna presso la Unione Agricoltori rappresentata dal Presidente on. avv. *Agostino Bignardi*, assistito dal Direttore dottor *Vittorio Tavella*

tra

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentato dal sig. *Venturi* comm. *Enea;*

il SINDACATO DEGLI AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA rappresentato dal dott. *Gianvittorio Nuccorini;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CONCEDENTI A MEZZADRIA, rappresentato dal cav. uff. *Arturo Zanetti;*

il SINDACATO DEI PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI rappresentato dal dott. *Angelo Manfredini*

e

l'ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI della provincia di Bologna

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI rappresentato dal dott. *Giovanni Zanardelli;*

si è stipulato il presente Contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art 1.

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti tra datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse all'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali per la provincia di Bologna.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico od amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico od amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per esso o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICA

1° GRUPPO *Impiegati di concetto.*

1ª categoria: direttori tecnici o amministrativi, che non essendo dirigenti e non avendo speciale procura, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, sovraintendano a tutte le attività dell'azienda.

2ª categoria: agenti o fattori e capi contabili. In base alle direttive ricevute dal direttore o proprietario esplicano la propria professione sovraintendendo alla gestione cui sono specificatamente addetti con corrispondente responsabilità tecnica o amministrativa.

3ª categoria: contabili o sottoagenti. Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto rispondendo dell'esatta esecuzione degli specifici incarichi loro affidati.

2° GRUPPO *Impiegati d'ordine.*

1ª categoria: caporali, aiuto contabili, consegnatari di magazzini, ecc. sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto eseguono le istruzioni e curano:

a) il disbrigo di operazioni colturali, lavorazioni industriali, raccolta dei prodotti, lavori di manutenzione ecc. invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti (mezzadri operai, ecc.):

b) il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, amministrazione e simili e rispondono sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e

così pure dei capitali materiali, documenti ecc. ricevuti in consegna.

2ª categoria: amanuensi e dattilografi. Assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro affidate.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

Ore 7 giornaliere o 42 settimanali. E' consentito, per esigenze tecniche o amministrative, di superare le 7 ore giornaliere.

Tale lavoro si ritiene compensato a forfait secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 del presente atto.

Art. 6.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Piccole fino a 70 ettari di superficie catastale, medie oltre i 70 e fino ai 200 ettari di superficie catastale, grandi oltre i 200 ettari di superficie catastale.

Le superfici a coltura orto-frutticola specializzate condotte in economia devono essere raddoppiate ai fini della classificazione delle aziende.

Per le aziende site in montagna ed in collina dalle superfici su indicate devono essere detratti gli appezzamenti classificati: « incolto produttivo », « bosco », « pascolo ».

Quando il catasto non è aggiornato bisogna riferirsi alle colture in atto.

Art. 7.

A tutti i minimi di stipendio in vigore al 31 dicembre 1959 viene apportato un aumento percentuale del 6%, con decorrenza dal 1° gennaio 1960: pertanto da tale data gli stipendi in vigore (retribuzione compresa l'indennità di contingenza) sono i seguenti:

1° Gruppo *Impiegati di concetto.*

1ª categoria: Direttori tecnici o amministrativi grandi aziende L. 100.512; medie aziende L. 87.048; piccole aziende L. = =

2ª categoria: Agenti o fattori capi contabili grandi aziende L. 72.396; medie aziende L. 63.000; piccole aziende L. 56.362;

3ª categoria: Contabili e sottoagenti grandi aziende L. 57.614; medie aziende L. 54.235; piccole aziende L. 50.851

2° Gruppo *Impiegati d'ordine.*

1ª categoria: Caporale, aiuto contabile, consegnatari di magazzini ecc. grandi aziende L. 48.220; medie aziende L. 45.590; piccole aziende L. 45.590;

2ª categoria: Amanuensi e dattilografi grandi aziende L. 37.575; medie aziende L. 37.575; piccole aziende L. 37.575.

Ad interpretazione dell'art. 15 del Contratto nazionale, resta inteso che le retribuzioni di cui sopra si intendono comprensive dei generi in natura.

Sempre in base al suddetto articolo si stabilisce che in mancanza di corresponsione della casa, orto, pollaio, luce e legna verranno conteggiati i seguenti aumenti sugli stipendi in vigore:

casa ed illuminazione	5%
orto e pollaio	2%
legna	1%

Le clausole di maggior favore godute dall'impiegato prima del presente contratto rimangono in vigore.

Agli impiegati conviventi a carico dell'azienda il datore di lavoro potrà trattenere L. 500 al giorno per vitto.

A titolo di compenso per le ore di lavoro compiute in più del normale per esigenze tecniche o amministrative nei giorni feriali o festivi, saranno corrisposte annualmente — a carattere forfettario — 30 giorni di assegni.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'impiegato un adeguato efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi si risieda; se il mezzo di trasporto non è fornito dall'azienda ma dall'impiegato, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese; tale compenso dovrà risultare distinto dallo stipendio.

Art. 8.

In applicazione e chiarimento dell'art. 4 del Contratto nazionale si conviene che a coloro che prestano la loro opera con retribuzione forfettaria, senza vincolo impiegatizio, con prestazioni discontinue, anche se periodiche, senza che l'azienda richieda il pieno assorbimento dell'attività del prestatore di lavoro (come si verifica specie nelle piccole aziende di collina e montagna) non è applicabile il presente contratto.

Inoltre ai sensi dell'art. 4 del Contratto nazionale, qualora l'impiegato presti la sua opera contemporaneamente in più aziende, ciascun rapporto sarà regolato distintamente. In questo caso però non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all'orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.

Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.

Art. 9.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 OTTOBRE 1952 PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno millenoventocinquantadue, il giorno quattordici del mese di ottobre, in Perugia, presso la sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori:

tra

l'UNIONE stessa, rappresentata dal suo Presidente, gen. *Paoletti* dott. *Verecondo;* assistito dal dott *Alberto Vitali,* Vice-presidente; dal dott. *Baldo Marcarelli,* Consigliere; dal dott. *Angelo Caproni* e dal dott. *Giuseppe Castelli;*

e

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI E IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRARIE, rappresentata dal suo Presidente dott. *Adolfo Tullini* assistito dal Segretario per. agr. *Emanuele Piagnani* e dai signori per. agr. *Mario Cenci,* rag. *Cesare Rocida* e *Vittorio Nocioni;*

e'stato stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di Aziende agricole e forestali della provincia di Perugia, integrativo al Contratto nazionale stipulato in Roma il 19 luglio 1949 dalle rispettive Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, che si compendia nei seguenti articoli:

Art 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il prèsente Contratto vincola esclusivamente gli scritti alle rispettive Associazioni stipulanti.

Esso avrà decorrenza dal 1° novembre 1952 al 31 dicembre 1953 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente Contratto sostituisce a tutti gli effetti quello già in vigore, stipulato in Perugia il 28 marzo 1950.

Art. 2.

CATEGORIE IMPIEGATIZIE

In conformità di quanto prescrive l'art. 3 del Contratto nazionale summenzionato, gli impiegati di Aziende agricole e forestali della provincia di Perugia, ai fini dell'applicazione del presente Contratto, sono suddivisi in due gruppi: Impiegati di concetto ed Impiegati d'ordine.

Ciascun gruppo è suddiviso nelle seguenti categorie:

1° GRUPPO

Impiegati di concetto

1ª CATEGORIA *Direttore tecnico o amministrativo.*

Sono inquadrati in tale categoria coloro che non essendo dirigenti di azienda, ai sensi dei decreti ministeriale 10 e 22 luglio 1935, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano direttamente col conduttore o col dirigente nella organizzazione della azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

2ª CATEGORIA *Agente o Fattore.*

Sono inquadrati in questa categoria coloro che in possesso di requisiti tecnici ed adeguata conoscenza dei problemi amministrativi, con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione dell'Azienda.

3ª CATEGORIA *Fattore o agente per il solo bestiame Capo reparto per le colture specializzate e per le industrie agrarie Contabile o cassiere.*

Sono inquadrati in tale categoria coloro che in base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale, sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente responsabilità tecnica o amministrativa.

4ª CATEGORIA *Sottoagente o sottofattore Aiuto contabile.*

Sono inquadrati in questa categoria coloro che secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto del ramo tecnico o amministrativo, inerenti all'attività della Azienda, rispondendo di fronte al proprietario o chi per esso della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° GRUPPO

Impiegati d'ordine

1ª CATEGORIA *Addetti a servizi o reparti:* Magazziniere, Cantiniere.

2ª CATEGORIA *Assistenti*: Terz'uomo o fattoretto.

3ª CATEGORIA *Ausiliari*: Fattoressa, Guardiano, Sorvegliante.

4ª CATEGORIA *Amanuensi*: Scritturali.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Qualora nell'impegno individuale di assunzione non venga diversamente pattuito, il periodo di prova resta fissato nei seguenti termini:

12 mesi per gli impiegati appartenenti alle prime due categorie del primo gruppo;

6 mesi per gli impiegati appartenenti alla 3ª e 4ª categoria del 1° gruppo;

3 mesi per i dipendenti appartenenti al gruppo degli impiegati d'ordine.

Art. 4.

RETRIBUZIONI - MINIMI DI STIPENDIO

All'impiegato del 1° Gruppo 2ª Categoria (Agente rurale o Fattore) verrà corrisposto annualmente dalla Azienda uno stipendio minimo, oltre quello in contanti di cui appresso, pari al corrispettivo in valore del seguente quantitativo di generi, da valutarsi ai prezzi di ammasso o di calmiere all'ingrosso o all'ingrosso alla produzione:

Grano, q.li 10 (dieci);

Vino, q.li 8 (otto);

Patate, q.l. 2 (due);

Legumi, Kg. 50 (cinquanta);

Olio, Kg. 50 (cinquanta);

Suino grasso (a peso morto) Kg. 120 (centoventi) oppure un magrone con q.li 5 (cinque) di mangimi per l'ingrasso,

Legna (o altro materiale combustibile equivalente) q.li 50 (cinquanta).

L'agente godrà anche gratuitamente dell'alloggio e della luce; inoltre gli sarà concesso un appezzamento di terreno da destinare ad orto per uso famiglia, e gli sarà consentito di allevare, a sue spese, il pollame, sempre nel limite del fabbisogno familiare.

Nelle aziende non produttrici di olio il proprietario potrà concedere all'agente, in sostituzione dell'olio, un suino dal peso morto superiore a quello come sopra pattuito e, comunque non inferiore a Kg. 170 (centosettanta) a peso morto.

Inoltre a seconda dell'importanza dell'azienda, allo agente dovrà essere corrisposto un compenso mensile in denaro nella misura di cui appresso:

fino a 10 poderi, con massimo di 150 HA. Seminativi L. 16.000;

da 11 a 20 poderi, con massimo di 300 HA. Seminativi L. 20.000;

da 21 ai 30 poderi, con massimo di 450 HA. Seminativi L. 25.000;

da 31 a 40 poderi, con massimo di 600 HA. Seminativi L. 30.000;

con oltre 40 poderi e con oltre 600 HA. Seminativi L. 33.000.

Lo stipendio come sopra fissato, sia per la parte in generi che per quella in denaro, spetta solo all'agente occupato presso un'unica azienda che ne assorba completamente ed esclusivamente la sua attività.

Alle altre categorie impiegatizie previste dal presente Contratto, le cui classificazioni qui si richiamano, sarà corrisposta una retribuzione proporzionata a quella come sopra determinata per l'agente presa nel suo complesso: in natura ed in contanti, opportunamente maggiorata o ridotta in ragione percentuale come segue:

1° GRUPPO

Impiegati di concetto

1ª CATEGORIA *Direttore*: maggiorazione del 30%.

2ª CATEGORIA *Agente*: stipendio base come all'art. 4.

3ª CATEGORIA *Capo-reparto*: riduzione del 10%.

4ª CATEGORIA *Sottoagente*: riduzione del 30%.

2° GRUPPO

Impiegati d'ordine

1ª CATEGORIA *Addetti a servizi o reparti*: riduzione del 30%.

2ª CATEGORIA *Assistenti*: riduzione del 40%.

3ª CATEGORIA *Ausiliari*: riduzione del 45%.

4ª CATEGORIA *Amanuensi*: riduzione del 50%.

Per gli Impiegati del 1° Gruppo forniti di un titolo di studio, i minimi di stipendio, come sopra determinati, dovranno essere maggiorati dell'8% per i licenziati di Scuole tecniche agrarie e per i patentati; del 12% per i periti agrari e del 15% per i dottori agronomi.

Art. 5.

13ª MENSILITÀ

All'impiegato dovrà essere corrisposta una 13ª mensilità in denaro, il cui ammontare sarà pari alla retribuzione mensile come sopra stabilita in contanti, aumentata di 1/12 del corrispettivo del complesso della retribuzione corrisposta in natura.

Art. 6.

INDENNITÀ SOSTITUTIVE

Il mancato godimento della casa di abitazione, dello orto, del pollaio e della luce comporterà una corresponsione di indennità all'impiegato, rispettivamente del 10% per l'abitazione, dell'1% per l'orto, dell'1% per il pollaio e dell'1% per la luce, da calcolare sullo stipendio globale di fatto percepito.

Qualora l'impiegato usufruisca del vitto a carico dell'azienda sarà operata una trattenuta sullo stipendio, da concordarsi fra le parti, ma che non potrà comunque superare il 30% dello stipendio mensile.

Art. 7.

Tutti gli impiegati hanno diritto di prelevare i generi previsti dal presente Accordo in misura proporzionata al fabbisogno familiare e ciò semprechè i generi siano prodotti nell'azienda.

Qualora per accordo fra le parti o per difetto di produzione i generi in parola venissero prelevati in quantità diversa da quella come sopra pattuita, le differenze dei medesimi verranno valutate e conteggiate in ragione dei prezzi di ammasso o di calmiere all'ingrosso o all'ingrosso alla produzione.

Art. 8.

COINTERESSENZA

Le parti contraenti invitano i propri rappresentanti a considerare l'opportunità che ai direttori ed agli agenti sia corrisposta una cointeressenza da calcolarsi annualmente sull'incremento quantitativo dei redditi aziendali, in misura non inferiore al 10% di essi.

Art. 9.

Gli stipendi come sopra fissati si intendono comprensivi di tutti gli aumenti e indennità in vigore.

Art 10.

Tenute presenti le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro considerato, le pattuizioni convenute nel presente Contratto, mentre costituiscono indicazione del minimo spettante alle diverse categorie di Impiegati, potranno essere variate anche nelle loro proporzioni con accordi particolari tra proprietario ed impiegato.

Art. 11.

Rimane invariato ogni più favorevole trattamento usato all'impiegato prima della pubblicazione del presente Contratto.

Art. 12.

Per ogni altra norma non citata nel presente Contratto, le parti contraenti fanno esplicito riferimento al Contratto nazionale richiamato in premessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 MAGGIO 1952 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno quattordici del mese di maggio a Rieti, presso la sede dell'Unione provinciale agricoltori, piazza Vittorio Emanuele II, n. 4,

tra

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente dott. *Attilio Dario Pozzi*, assistito dal sig. dott. *Antonio Rosati Colarieti*, bar. *Giulio Camuccini* e dal Direttore dell'Unione stessa, sig. *Guido Secchiari*

ed

il Sindacato Provinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali di Rieti, rappresentato dal suo presidente, signor *Benvenuti Alberto*, assistito dai sigg.: rag. *Alberto Carini*, sig. *Leooncini Vito* e dal segretario del Sindacato stesso, sig. *Giovanni Pitoni*;

si è stipulato il presente Contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al Contratto nazionale collettivo di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato in Roma il 19 luglio 1949, alle cui norme in ogni sua parte fa riferimento.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari, affittuari di aziende agricole o esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende agricole e forestali della provincia di Rieti.

Art. 2.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° giugno 1952 e scade il 31 ottobre 1953.

Sarà tacitamente rinnovato per un altro anno agrario e così di anno in anno, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza.

Comunque resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in due gruppi e cioè:

a) primo gruppo: impiegati tecnici ed amministrativi di concetto;

b) secondo gruppo: impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico ed amministrativo o in entrambi con maggiore o minore autonomia di concezione e rapporto di iniziativa.

Sono impiegati d'ordine coloro che assolvono determinate mansioni nel campo tecnico ed amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche alle dipendenze del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

I Gruppo: *Prima categoria* Direttori tecnici ed amministrativi.

Sono coloro che non essendo dirigenti di azienda hanno autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano direttamente con il Conduttore o con il dirigente nella organizzazione della azienda per il suo maggiore rendimento.

Seconda categoria: Agenti o Fattori.

Sono coloro che eseguono le direttive generali ricevute dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione della azienda.

Terza categoria: Capi reparto tecnici ed amministrativi.

Sono coloro che in base alle direttive ricevute sovraintendono alla gestione dei reparti cui sono specificamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica ed amministrativa.

Quarta categoria: Sotto agenti o sotto fattori ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto.

Sono coloro che secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo dell'azienda e rispondono ai Superiori da cui dipendono della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.

II GRUPPO: *Prima categoria*: Addetti a servizi o a reparti.

Sono coloro che curano, sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati di concetto il disbrigo di operazioni colturali agricole o lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e sulla disciplina dei dipendenti ovvero curano il disbrigo inerente alla contabilità alla ragioneria amministrativa e simili e rispondono dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti ecc., ricevuti in consegna.

Seconda categoria: Assistenti.

Sono coloro che seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai o coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti; provvedono ai cottimi; dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni colturali e alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

Terza categoria: Ausiliari.

Sono coloro che alle dipendenze del personale di concetto e in talune attività rappresentandoli, collaborano nella azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti e sugli operai, disponendo nei confronti di questi ultimi, di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi squadra o i capi d'opera).

Quarta categoria: Amanuensi.

Assolvono mansioni di volta in volta loro ordinate.

Art. 5.

MINIMI DI STIPENDIO

I GRUPPO

		Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
		—	—	—
1ª *Categoria*:				
Direttori	L.	65.000	60.000	—
2ª *Categoria*:				
Agenti o fattori	»	46.000	42.000	37.000
3ª *Categoria*:				
Capi reparto	»	41.000	38.000	33.000
4ª *Categoria*:				
Sotto agenti o sotto fattori	»	38.000	35.000	31.000

II GRUPPO

		Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
		—	—	—
1ª *Categoria*:				
Addettii ai servizi o reparti	L.	37.000	34.000	30.000
2ª *Categoria*:				
Assistenti	L.	36.000	33.000	29.000
3ª *Categoria*:				
Ausiliari	»	35.000	32.000	28.000
4ª *Categoria*:				
Amanuensi	»	32.000	30.000	26.000

Ai minimi di stipendio mensile, risultanti dalla presente tabella si applicano i seguenti aumenti:

a) per gli impiegati muniti di laurea: aumento del 12 %;

b) per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore e titolo equipollente: aumento del l'8 %;

c) per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, numero 697: aumento del 5 %.

Art. 6.

INDENNITÀ E COMPENSI VARI

Qualora il datore di lavoro non conceda l'abitazione o gli annessi all'impiegato conforme il disposto dell'art. 15 del vigente Contratto nazionale, dovrà corrispondere una indennità commisurata sullo stipendio in ragione del:

8 % per l'abitazione;

2 % per la legna e l'illuminazione;

2 % per pollaio ed orto.

Art. 7.

Al personale che per ragioni inerenti l'attività dell'azienda debba trattenersi in servizio più del tempo ordinario normale, dovrà essere concessa annualmente una indennità pari a n. 12 giornate dello stipendio in denaro.

Art. 8.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende: con superficie catastale superiore agli Ha. 200.

Medie aziende: con superficie catastale da 100 a 200 Ha.

Piccole aziende: con superficie catastale sino a 100 Ha.

Ai fini della classificazione, le superfici a coltura ortofrutticola specializzata vanno raddoppiate.

Debbono essere invece detratte le superfici classificate « incolte », « bosco », fuori taglio e pascolo.

Quando il catasto non è aggiornato si farà riferimento allo stato di fatto dell'azienda.

Art. 9.

Le parti contraenti, allo scopo di stimolare un maggior incremento della produzione, incremento spesso derivante da molteplici iniziative da chi è preposto alle varie aziende, consigliano di cointeressare i dipendenti delle aziende stesse nei maggiori utili aziendali.

Tali cointeressenze saranno regolate da accordi che verranno stabiliti direttamente tra le parti interessate.

Gli accordi stessi non potranno però in nessun caso menomare le condizioni del presente contratto.

Art. 10.

Nel caso di possibilità di terreno da porre a coltura, si consiglia il datore di lavoro a voler facilitare i propri dipendenti, che abbiano a carico dei familiari dediti ai lavori agricoli assegnando loro in godimento gratuito, una superficie di terreno proprozionata alla capacità lavorativa dei familiari stessi.

Anche in tal caso dovranno essere presi accordi diretti tra le parti interessate.

Art. 11.

Per ogni altra norma vale il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 luglio 1949 per gli impiegati agricoli e forestali.

Restano valide le condizioni di miglior favore in atto all'entrata in vigore del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 APRILE 1954 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Il giorno 24 aprile 1954 in Rieti, presso la sede dell'Unione provinciale degli agricoltori

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori di Rieti in persona del suo presidente, dott. *Attilio Dario Pozzi*

e

il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati Agricoli e Forestali di Rieti in persona del suo presidente, sig. *Alberto Benvenuti*

è stato convenuto

1) Le retribuzioni mensili degli impiegati dipendenti da tutte le aziende agricole e forestali della provincia di Rieti, a partire dal 1° aprile 1954, sono aumentate in misura dell'8% degli stipendi di cui al Contratto collettivo 14 maggio 1952.

2) Ferme restando tutte le clausole del surricordato Contratto collettivo, le Organizzazioni contraenti stabiliscono che l'ammontare dello stipendio mensile sia costituito da due elementi e cioè: « paga base » e « contingenza » e rispettivamente determinato in ragione del 40 e 60 per cento delle nuove tabelle di retribuzione.

3) A partire dal 1° aprile 1954, gli stipendi degli impiegati agricoli della provincia di Rieti, fatti gli opportuni arrotondamenti, restano, pertanto determinati e fissati come segue:

I Gruppo:

	Paga base Lire	Contingenza Lire	Totale Lire	
Grandi aziende				
1ª categoria	28.100	41.100	70.200	mensili
2ª categoria	19.800	29.600	49.400	»
3ª categoria	17.700	26.600	44.300	»
4ª categoria	16.400	24.700	41.100	»
Medie aziende				
1ª categoria	25.900	38.900	64.800	mensili
2ª categoria	18.200	27.200	45.400	»
3ª categoria	16.400	24.700	41.100	»
4ª categoria	15.100	22.700	37.800	»
Piccole aziende				
1ª categoria	—	—	—	»
2ª categoria	16.000	24.000	40.000	»
3ª categoria	14.300	21.400	35.700	»
4ª categoria	13.400	20.100	33.500	»

II Gruppo:

	Paga base Lire	Contingenza Lire	Totale Lire	
Grandi aziende				
1ª categoria	16.000	24.000	40.000	mensili
2ª categoria	15.600	23.400	39.000	»
3ª categoria	15.100	22.700	37.800	»
4ª categoria	13.900	20.700	34.600	»
Medie aziende				
1ª categoria	14.700	22.000	36.700	»
2ª categoria	14.300	21.400	35.700	»
3ª categoria	13.800	20.800	34.600	»
4ª categoria	13.000	19.400	32.400	»
Piccole aziende				
1ª categoria	13.000	19.400	32.400	»
2ª categoria	12.500	18.800	31.300	»
3ª categoria	12.100	18.100	30.200	»
4ª categoria	11.300	16.800	28.100	»

4) Gli stipendi si intendono aggiornati ed adeguati al 1° aprile 1954 in modo che se eventualmente entrerà in vigore un congegno di scala mobile nazionale per gli impiegati agricoli, non potranno invocarsi punti arretrati o rivalutazioni per tutto il periodo antecedente al 1° aprile 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 NOVEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI RIETI

L'anno millenovecentocinquantanove addì venticinque del mese di novembre in Rieti, nella sede dell'Unione provinciale degli agricoltori,

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori di Rieti in persona del suo presidente, comm. dott. *Attilio Dario Pozzi,* assistito dal direttore dell'Unione stessa, dott. *Lorenzo Laurenzi,*

il Sindacato Provinciale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali in persona del suo presidente, sig. *Alberto Benvenuti,* assistito dal sig. *Giovanni Pitoni.*

si è stabilito

1. L'art. 11 del Contratto integrativo provinciale, stipulato in data 14 maggio 1952, è così modificato:

« Per ogni altra norma vale il Contratto nazionale collettivo di lavoro del 21 ottobre 1958 ».

Restano valide le condizioni di miglior favore in atto all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Ai minimi di stipendio fissati dall'accordo del 24 aprile 1954, vanno aggiunti gli scatti di scala mobile di cui all'Accordo nazionale 26 aprile 1954, in ragione del 18,16%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

Pettinari Umberto, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

(1151044) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C

PREZZO L. 450